Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 135 del 13 giugno 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
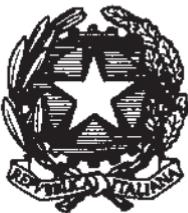
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 146

MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 20 gennaio 2000.

Norme concernenti l'esecuzione contrattuale.

DIRETTIVA 15 marzo 2001.

Procedure di collaudo delle forniture dei materiali di commissariato per l'Amministrazione della Difesa.

DIRETTIVA 20 marzo 2001.

Appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi - verifica di congruità delle offerte nelle gare a procedura ristretta/licitazione privata con aggiudicazione al prezzo più basso.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 20 gennaio 2000.

Norme concernenti l'esecuzione contrattuale.

1. PREMESSA

La presente direttiva fa parte del vasto disegno di riordino dell'attività di approvvigionamento dei materiali di commissariato intrapreso da Commiservizi e tendente a rendere le procedure il più possibile indipendenti da elementi discrezionali, in un quadro di efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità.

Essa costituisce il naturale completamento dei principi innovativi contenuti nella direttiva sui collaudi n. UCT/2/0001/COM dal 4 gennaio 1999.

Con la citata direttiva veniva, tra l'altro, esplicitamente riconosciuta l'assoluta autonomia di giudizio della Commissione di collaudo rispetto alle attività e conclusioni dell'Ente esecutore del contratto, la cui attività ha conservato e conserva tutta la sua essenzialità in un contesto di autonomia degli atti compiuti e di diretta responsabilità.

Le norme per l'esecuzione contrattuale che seguono intendono rendere manifesta tale essenzialità.

2. OGGETTO E SCOPO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Nel processo di approvvigionamento dei materiali di commissariato, le norme sull'esecuzione contrattuale disciplinano la fase intermedia fra le attività per l'aggiudicazione della fornitura ed il collaudo della partita. Le norme che seguono sono pertanto, in stretta correlazione con quelle contenute nelle direttive di Commiservizi che regolano l'aggiudicazione ed il collaudo.

Alla base dell'esecuzione contrattuale, come delle altre due fasi dell'approvvigionamento, sta il concetto della piena autonomia e responsabilità dell'organo preposto, titolare di un distinto procedimento

tecnico ed amministrativo che nasce quando il contratto di fornitura diventa esecutivo e termina quando la partita viene dichiarata "pronta al collaudo".

L'attività di controllo è legittimata dall'art. 40 delle Condizioni Generali d'Oneri dei Servizi di Commissariato approvate con D.M. 5 agosto 1995 n. 583 (allegato A) (*) e si concretizza nella verifica sul posto delle fattispecie contrattualmente previste.

Lo scopo che sottende l'attività di cui trattasi è il controllo della qualità delle lavorazioni per prevenire eventuali difetti e/o non conformità alle specifiche tecniche e per consentire alla ditta fornitrice di predisporre - in tempo utile - idonee azioni correttive, in modo da non pregiudicare, in maniera irreversibile, la qualità finale dei materiali richiesti.

Sotto il profilo procedimentale, l'attività di esecuzione contrattuale ha la finalità di:

- effettuare, lavorazione durante, i campionamenti e le analisi di laboratorio che non è possibile eseguire sul manufatto finito;
- segnalare, sempre lavorazione durante, le inadempienze contrattuali in modo da consentire l'adozione di correttivi da parte delle ditte aggiudicatarie della fornitura e, in ultima analisi, l'applicazione delle previste penalità fino, nei casi estremi, alla risoluzione del contratto;
- certificare l'approntamento al collaudo della partita;
- fornire alla Commissione di collaudo gli elementi di valutazione che scaturiscono dall'andamento complessivo delle lavorazioni.

L'attività di esecuzione contrattuale viene affidata ad un ente tecnicamente idoneo dall'organo che approva il contratto. Il titolare di tale ente (d'ora in poi denominato "Ente esecutore") è il responsabile del procedimento.

(*) a decorrere dal 01.08.2000, art. 24 del "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa" approvato con DM 14.04.2000, n. 200 (G.U. n. 167 del 19.7. 2000)

3. QUADRO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO

L'attività di esecuzione contrattuale coinvolge i seguenti organi dell'Amministrazione Militare:

- l'Autorità responsabile dell'approvvigionamento; presso Commiservizi è la Divisione tecnica competente per materia;
- l'Ente esecutore;
- l'Ufficiale incaricato della vigilanza sulle lavorazioni;
- la Commissione di collaudo.

L'Autorità responsabile dell'approvvigionamento fornisce all'Ente esecutore gli elementi di base per il controllo delle lavorazioni (contratto, specifiche tecniche, indicazione del campione ufficiale, ecc.) ed adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti alle segnalazioni di inadempienza della Ditta. In termini generali, tale Autorità costituisce il punto di riferimento funzionale, tecnico ed amministrativo dell'Ente esecutore.

L'Ente esecutore pianifica e dirige, per ciascun contratto avuto in esecuzione, la relativa attività di vigilanza sulle lavorazioni, fa eseguire le analisi sui campioni, provvede alle diffide, segnala all'autorità responsabile dell'approvvigionamento le eventuali inadempienze delle Ditte, certifica l'approntamento al collaudo della partita e, infine, redige e mette a disposizione della Commissione di collaudo la relazione di esecuzione contrattuale. In termini generali, l'Ente esecutore è la piattaforma operativa dell'attività di cui trattasi.

L'Ufficiale incaricato della vigilanza sulle lavorazioni effettua i sopralluoghi tecnici, redige i relativi verbali, preleva i campioni e propone all'Ente esecutore i provvedimenti da adottare in presenza di inadempimenti. In termini generali, egli è il braccio esecutivo dell'attività, incaricato di raccogliere gli elementi di fatto a sostegno delle decisioni da prendere.

Dipende dal Direttore dell'Ente esecutore, il quale ne dirige, coordina e controlla l'attività di vigilanza ad esso affidata.

La Commissione di collaudo esamina le risultanze dell'esecuzione contrattuale e ne tiene conto - senza, peraltro, esserne vincolata - per orientare l'esame organolettico dei manufatti e le analisi di laboratorio da far eseguire.

4. ATTIVITÀ DELL'ENTE ESECUTORE

L'Ente esecutore ha il compito di seguire lo svolgimento degli impegni negoziali assunti dalla Ditta con il contratto di fornitura, verificandone la regolarità e assicurandone la correttezza rispetto al prescritto. **Ciò, attraverso una tempestiva e rigorosa attività di controllo sulle lavorazioni, estesa all'intera durata del ciclo produttivo, atta a prevenire eventuali irregolarità e/o situazioni di anomalie del processo produttivo aziendale, nonché, a porre in essere ogni azione idonea al ripristino delle condizioni contrattuali.**

Quanto sopra, al fine di favorire la realizzazione di una fornitura quanto più possibile corrispondente al prescritto, monitorando - costantemente - le varie fase di lavorazioni e, più in generale, allo scopo di consentire una sensibile contrazione dei tempi di espletamento delle operazioni finali di collaudo, fornendo, all'uopo, un "quadro" esaustivo dell'andamento dell'esecuzione contrattuale e della situazione complessiva del livello qualitativo della produzione presente nei materiali in provvista, tale da snellire e rendere più funzionale l'attività delle Commissioni di collaudo. Tale attività si traduce in:

- pianificazione dell'attività di vigilanza delle lavorazioni;
- attività di vigilanza sulle lavorazioni;
- certificazione dell'approntamento al collaudo;
- relazione sulla attività di esecuzione contrattuale.

5. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI

La pianificazione dell'attività di vigilanza sulle lavorazioni ha inizio, in alternativa, al momento della ricezione di:

- richiesta eventuale del quinto anticipato;
- comunicazione della avvenuta approvazione del contratto;
- avviso di inizio delle lavorazioni da parte della Ditta.

Tale fase, si concretizza nei seguenti passaggi operativi:

- designazione dell'Ufficiale incaricato della sorveglianza delle lavorazioni;
- programmazione dei tempi e delle modalità di visita tecnica per la sorveglianza delle lavorazioni.

a. Designazione dell'Ufficiale incaricato della sorveglianza sulle lavorazioni

Deve essere basata sulla indispensabile competenza professionale del personale incaricato, costituendo, tale attività, presupposto essenziale perché i controlli stessi sortiscano gli effetti voluti, a tutela degli interessi dell'A.D.

A tal fine, i titolari degli Enti esecutori:

- affideranno la responsabilità della vigilanza a Ufficiali periti in merceologia;
- disporranno affiancamenti tesi a completare l'iter formativo, con tirocinio pratico per gli Ufficiali periti di nuova assegnazione;
- cureranno che tra gli Ufficiali periti stessi ci sia costantemente l'indispensabile scambio di informazioni ed esperienze.

E' buona norma che responsabile della vigilanza dell'esecuzione contrattuale sia - salvo casi eccezionali - un solo Ufficiale e sempre lo stesso, affinchè egli possa disporre, dall'inizio di lavorazione fino al termine, di tutti i dati attinenti la produzione in esecuzione.

In casi assolutamente eccezionali, ove lo impongano urgenza temporale ed indisponibilità di personale, il titolare dell'Ente esecutore potrà avocare a sé la responsabilità della vigilanza, delegando ad Ufficiale perito le attività successive.

La designazione dell'Ufficiale dovrà essere attuata predisponendo la nomina in apposito O.D.G. nonché con ordine scritto diretto all'interessato, da riportare, in tal caso, in ordine cronologico, in un "registro" interno a fogli numerati e parafati. In ogni caso, l'Ufficiale riporterà gli estremi della designazione sul proprio "memoriale" o registro interno inerente allo specifico incarico.

Il titolare dell'Ente esecutore farà in modo che - compatibilmente con la disponibilità di personale - sia assicurata la rotazione degli Ufficiali incaricati della vigilanza, con riferimento a due parametri:

- oggetto della fornitura;
- Ditta titolare del contratto.

b. Programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione della sorveglianza sulle lavorazioni

Costituisce l'attività preliminare che - obbligatoriamente - l'Ufficiale deve porre in atto non appena ricevuta la designazione dal titolare dell'Ente esecutore.

E' necessario, in tale fase, che la pianificazione consideri, innanzitutto, l'obiettivo principale dell'attività di vigilanza, ovvero, quello di prevenire eventuali difetti o non conformità del processo di

produzione ed eventualmente, qualora presenti, di porre idonee misure correttive.

Pertanto, è indispensabile che sia sempre assicurata, nella predisposizione dei tempi delle visite di controllo da espletare presso l'organizzazione produttiva dell'azienda, la massima tempestività delle operazioni di vigilanza, in modo che siano affrontate e risolte sul nascere situazioni anomale connesse a:

- non rispondenza "tecnica" della lavorazione intrapresa;
- mancato rispetto delle norme contrattuali.

La scelta del momento in cui effettuare la vigilanza sulle lavorazioni è comunque subordinata a vari fattori, quali:

- durata totale presunta del ciclo complessivo delle lavorazioni;
- "complessità" e "criticità" operativa dei manufatti in fornitura;
- affidabilità e precedenti esperienze della Ditta fornitrice.

In ogni caso, ferma restando la totale autonomia di programmazione e decisione del Direttore dell'Ente esecutore, i controlli devono comunque essere effettuati:

- nella prima settimana dalla data di inizio delle lavorazioni;
- nella fase di produzione dei semilavorati e dei primi esemplari di manufatti finiti;
- nella fase intermedia della produzione dei manufatti finiti.

E' evidente che, alla luce di quanto sopra detto, al primo possono/devono fare seguito ulteriori controlli, non solo nel caso di lavorazioni protratte nel tempo, ma anche, al fine di verificare:

- il mantenimento di uno standard organizzativo e qualitativo;
- l'adozione di quei provvedimenti - eventualmente adottati a seguito di specifico rilievo in sede di primo controllo - tesi a migliorare la qualità del prodotto e/o a rimuovere i difetti riscontrati.

In caso di lavorazioni articolate in più fasi, i controlli andranno effettuati partitamente per ogni singola fase, rispettando le modalità già indicate.

Le modalità operative particolari di controllo dovranno essere, ovviamente, definite sulla base:

- del testo contrattuale, con speciale attenzione ad eventuali varianti e condizioni di fornitura particolari;
- delle specifiche tecniche e del campione ufficiale da portare, possibilmente, a seguito nel sopralluogo;
- del piano di qualità contrattualmente previsto, elaborato dalla Ditta ed approvato dall'Autorità responsabile dell'approvvigionamento.

6. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI

L'attività di vigilanza deve essere riferita alla struttura produttiva dell'azienda con riguardo:

- alla rispondenza delle procedure adottate nelle varie fasi di lavorazione rispetto a quelle riportate nel "piano di qualità" posto a base dell'esecuzione contrattuale dei materiali in fornitura ed approvato da Commiservizi;
- alla conformità tecnica della produzione ed alla verifica del pieno rispetto degli obblighi contrattualmente posti a carico della ditta contraente.

a. Rispondenza delle procedure al "piano di qualità"

La verifica delle procedure di produzione, sulla base di quanto pianificato dal responsabile dell'azienda nel "piano di qualità" elaborato "ad hoc" per la fornitura, deve essere espletata attraverso il

riscontro dell'effettiva organizzazione del personale, delle attrezzature e dei macchinari presenti nello stabilimento.

Detta organizzazione va verificata attraverso:

- l'accertamento del personale responsabile, in ambito aziendale, dell'approvazione del "piano di qualità" e della corretta attuazione delle procedure di controllo qualità ivi previste;
- la corrispondenza tra la data di effettivo inizio della lavorazione e quella segnalata all'A.D.;
- il censimento delle unità lavorative <u>effettivamente</u> addette alla produzione oggetto della fornitura;
- la produzione media giornaliera già effettuata e programmata fino all'esaurimento della lavorazione;
- il riscontro della corrispondenza:
  - tra la data di inizio della lavorazione e la produzione effettuata;
  - del termine di lavorazione preventivamente indicato dalla Ditta (in rapporto, anche, alle scadenze contrattuali).
- la conformità dell'organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal "piano qualità".

In questa fase, fra l'altro, dovranno essere utilmente consultati:

- i diagrammi/piani di lavorazione della Ditta indicanti il piano di controllo di qualità/ispezione della produzione;
- i procedimenti di taratura delle attrezzature e dei macchinari e le relative schede tecniche per ciascuna di esse con la periodicità delle manutenzioni effettuate;
- le bolle (o documenti equivalenti) di consegna ed introduzione di materie prime e semilavorati.

La documentazione delle procedure adottate dall'azienda per la gestione del sistema di qualità dovrà evidenziare le modalità da

seguire nel caso si presentassero problemi di qualità (ad esempio: non conformità, difetti di lavorazione, ecc.) che dovessero insorgere in specifici settori produttivi dello stabilimento od in quelli dei suoi eventuali subfornitori (autorizzati dall'Amministrazione) e le conseguenti azioni correttive intraprese o da intraprendere.

Infine, dovranno essere visibili i moduli aziendali impiegati per dare evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e della conformità del prodotto finito ai requisiti contrattuali.

In particolare, deve essere verificata l'idoneità e la frequenza dei campionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti della Ditta per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo previste in contratto (livello di collaudo e livello di qualità accettabile).

I riscontri documentali dei risultati ottenuti debbono essere in linea con le norme di collaudo citate.

b. Conformità tecnica della produzione, campionatura ed analisi di laboratorio

La conformità tecnica della produzione ai requisiti previsti nelle specifiche tecniche poste a base dei materiali in fornitura, va verificata, in via preliminare, attraverso l'accertamento:

- della conoscenza, da parte dei responsabili della produzione, delle specifiche tecniche (aggiornate e comunque conformi a quelle allegate al contratto) relative al materiale in fornitura;
- dell'avvenuta acquisizione delle modellazioni in carta (qualora trattasi di effetti di vestiario con confezione sartoriale) e del campione ufficiale di riferimento.

Successivamente, l'Ufficiale incaricato deve procedere, nell'ordine, alle seguenti verifiche:

. materie prime: composizione chimico-fisica;

. semilavorati/accessori: requisiti fisico-chimici e prestazionali.

I controlli devono essere tesi al riscontro della corrispondenza della produzione in atto ai requisiti tecnico-prestazionali ed organolettici richiesti nelle specifiche tecniche poste a base della provvista, anche mediante campionature ed analisi di laboratorio.

(1) Campionatura

La verifica dei requisiti tecnico-professionali ed organolettici deve essere effettuata su un'adeguata campionatura di materiali, da prelevare casualmente nel corso del sopralluogo e da sottoporre alle prove di laboratorio richieste nelle relative specifiche tecniche ed al confronto diretto con il campione ufficiale di riferimento che l'Ufficiale avrà cura di portare a seguito ogni volta che ciò sia necessario e possibile.

Tale campionatura, da effettuarsi - in contrapposizione con la ditta - in maniera "rappresentativa" ed in misura congrua (tale cioè, da permettere lo svolgimento delle prove di analisi previste), va fatta in "duplice esemplare" da destinare:

. n.1 campionatura per analisi di laboratorio;

. n.1 campionatura a disposizione della Commissione di collaudo;

. n.1 campionatura ("controcampione") dovrà essere consegnato alla Ditta, identico, per qualità, quantità e modalità di formazione, ai due precedenti.

Alla formazione dei campioni presenzierà l'incaricato della Ditta, che controfirmerà i cartellini di identificazione.

Sui predetti cartellini di identificazione dovranno essere riportati i seguenti elementi essenziali:

- numero contratto;
- nominativo della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- data del prelevamento;
- località del prelevamento;
- firma dell'Ufficiale e del responsabile e/o incaricato della Ditta.

Tutte le campionature vanno opportunamente "assemblate", in maniera tale da assicurare l'integrità e la sicura riconoscibilità della confezione (uso di piombo e pinza).

(2) Analisi di laboratorio

In considerazione dell'importanza e delicatezza delle predette attività - in stretta correlazione con la qualità finale dei materiali in provvista e con la loro idoneità, quindi, a soddisfare le esigenze dell'A.D. - i relativi riscontri analitici devono necessariamente essere definiti con la massima tempestività. Per le analisi merceologiche e prestazionali espletate all'interno del laboratorio dell'Ente esecutore, gli esiti devono essere definiti entro e non oltre cinque giorni dalla data del sopralluogo.

L'espletamento delle analisi di laboratorio e l'accertamento, in generale, dei predetti requisiti sui materiali prelevati nel corso del controllo sulle lavorazioni, sono obbligatori quando tali verifiche presuppongono:

- accertamenti di requisiti tecnico-prestazionali che non possono essere ripetuti sul manufatto finito;

- complessità e tempi delle determinazioni analitiche di laboratorio, non compatibili con l'attività di collaudo.

In tali ipotesi, motivi di opportunità impongono di razionalizzare l'esecuzione dell'attività di controllo allo scopo di agevolare i compiti finali della Commissione di collaudo, espletando in maniera esaustiva e corretta le prove di laboratorio richieste nelle relative specifiche tecniche e contenendo i tempi tecnici necessari alla definizione del giudizio conclusivo di collaudo.

7. SEGNALAZIONE DEGLI INCONVENIENTI, DIFETTI E DIFFORMITÀ

Come richiamato, il principale obiettivo dell'esecuzione contrattuale, e quindi della vigilanza sulle lavorazioni, è quello di individuare per tempo eventuali inconvenienti, difetti e difformità e farli eliminare/correggere prima che l'intera fornitura sia inevitabilmente compromessa.

Pertanto, le manchevolezze riscontrate nel corso del sopralluogo debbono immediatamente essere comunicate alla Ditta dall'Ufficiale incaricato della vigilanza, facendone menzione nel verbale di visita tecnica (v. para 8).

L'Ente esecutore ha altresì l'obbligo, qualora si rilevino dalle prove analitiche espletate sui materiali prelevati nel corso del sopralluogo delle non conformità e/o difetti di lavorazione, di segnalare prontamente (anche a mezzo fax) al responsabile della Ditta gli inconvenienti in atto.

In caso di difetti che, per gravità, possano compromettere l'estetica e la funzionalità dei materiali finiti, l'Ente deve, per iscritto (anche a mezzo fax), diffidare la Ditta dal presentare i manufatti non in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

Nel caso di difformità della reale situazione dell'organizzazione produttiva rispetto a quella prevista dal "piano di qualità", la "contestazione" deve sempre essere formalizzata con diffida scritta che intimi l'adozione di tutte le azioni atte a ricondurre la produzione nell'alveo del "piano di qualità".

Tutte le comunicazioni inviate alla Ditta devono essere indirizzate, per le azioni di competenza, all'Autorità responsabile dell'approvvigionamento, unitamente al verbale di visita tecnica (v. para 8) dal quale scaturiscono.

Quando tale autorità si identifica con una Divisione di Commiservizi, le comunicazioni vanno inviate anche all'Ufficio Coordinamento Tecnico.

8. VERBALE DI VISITA TECNICA

Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per la vigilanza sulle lavorazioni debbono essere fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dall'Ufficiale incaricato e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potrà apporvi le sue controdeduzioni. Tale documento deve essere immediatamente visionato dal titolare dell'Ente esecutore, al quale compete la decisione in ordine ad eventuali iniziative susseguenti (ulteriori controlli, diffide, comunicazioni a terzi, ecc.).

Il verbale dovrà essere redatto secondo il seguente schema sinottico.

PREMESSA:

- nominativo della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero e data del contratto;
- estremi dell'ordine ricevuto;
- data del controllo;

- località del controllo;
- documentazione visionata preventivamente.

ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE (soltanto per il primo sopralluogo):

- unità lavorative presenti in stabilimento;
- turni di lavoro effettuati;
- altre lavorazioni (militari e non) eventualmente in corso;
- possesso della licenza del Ministero dell'Interno (ove prevista);
- valutazione sull'idoneità organizzativa e del parco macchine.

ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE:

- data di effettivo inizio della lavorazione;
- unità lavorative addette alla produzione di interesse;
- tipo, quantità e data di introduzione delle materie prime e dei semilavorati;
- manufatti finiti già prodotti;
- manufatti in corso di lavorazione;
- standard produttivo giornaliero medio;
- conformità del ciclo di lavorazione a quanto indicato contrattualmente e "piano qualità" approvato dall'A.D.;
- valutazione sull'idoneità organizzativa e sulla possibilità di rispettare i termini contrattuali.

RISPONDENZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:

- presenza in stabilimento delle specifiche tecniche e delle modellazioni in carta e del campione ufficiale di riferimento (eventuali);
- controlli "a vista" effettuati;

- confronto tra prodotto finito e campione ufficiale;
- riscontri dimensionali essenziali (specchio allegato);
- rispetto della ripartizione in taglie;
- controllo qualità in aderenza a quanto previsto dal "piano qualità";
- valutazione di eventuali difetti riscontrabili organoletticamente;
- eventuali contestazioni.

ALTRI ELEMENTI:

- composizione analitica della campionatura;
- nominativo dell'incaricato della Ditta presente al controllo;
- durata del controllo.

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Nella redazione del verbale, si dovrà:

- evitare l'uso di aggettivazioni imprecise e generiche (come ad esempio: frequentemente, leggermente, saltuariamente, sporadicamente, etc,);
- indicare in termini percentuali la estensione orientativa degli eventuali difetti;
- richiamare l'incidenza di tali difetti sulla idoneità estetica e/o funzionale dei manufatti.

9. CONCLUSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE. CERTIFICAZIONE DI APPRONTAMENTO PER IL COLLAUDO. CONTROLLO CENTESIMALE

Le operazioni conclusive dell'esecuzione contrattuale iniziano non appena la Ditta consegna la partita nel luogo contrattualmente stabilito, ovvero comunica che la partita è pronta per il collaudo in fabbrica.

In entrambi i casi, l'Ufficiale incaricato della vigilanza sulle lavorazioni deve effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti - specialmente in relazione all'esigenza di prelevare i capi (o gli imballaggi) numerati estratti a sorte per la formazione del campione monte - nonché l'idoneità dei locali dove la merce è depositata.

In base agli esiti del sopralluogo, l'Ente esecutore comunica all'Autorità responsabile dell'approvvigionamento che la partita è pronta per il collaudo, ovvero richiede alla Ditta fornitrice di correggere le manchevolezze riscontrate.

Quando la fornitura riguarda notevoli quantitativi di calzature, pellame, tessuti, ecc., l'Ente esecutore può anche essere incaricato dall'Autorità responsabile dell'approvvigionamento di effettuare il "controllo centesimale" della partita.

Tale operazione ausiliaria non è da confondere col "livello di collaudo centesimale", che impone alla Commissione di collaudo di effettuare in proprio il controllo sensoriale di tutti i capi della fornitura.

Per lo svolgimento del "controllo centesimale", l'Ente esecutore comanda un'apposita squadra di personale specializzato diretta dall'Ufficiale incaricato della vigilanza sulle lavorazioni. I capi difettati vengono restituiti alla Ditta. La partita non potrà essere certificata "pronta al collaudo" se i capi difettati eccedono la tolleranza del ventesimo.

È da sottolineare che, dopo il "controllo centesimale" a cura dell'Ente esecutore, la Commissione di collaudo procede comunque ai propri controlli secondo il "livello di collaudo" ed il "livello di qualità accettabile" contrattualmente previsti, ferma restando la discrezionale

decisione di procedere con proprio controllo centesimale in conformità a quanto previsto dalla direttiva UCT/2/001/COM del 4.1.1999.

10. RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Contestualmente alla comunicazione di partita pronta al collaudo, l'Ente esecutore invia all'Autorità responsabile dell'approvvigionamento una relazione sull'attività di esecuzione contrattuale, che costituisce il documento conclusivo e riassuntivo dell'attività posta in essere dall'Ente per la specifica fornitura.

Tale documento deve essere, altresì, consegnato alla Commissione di collaudo prima dell'inizio delle operazioni di controllo della fornitura. Infatti, il suo scopo sostanziale è quello di fornire alla citata Commissione uno strumento ausiliario per agevolare, quanto più possibile, i compiti di accertamento finale dei requisiti tecnico-prestazionali dei materiali in esame fornendo elementi di fatto a sostegno del giudizio di accettazione/rifiuto della partita.

La relazione deve riportare - cronologicamente, dalla data di inizio dell'esecuzione contrattuale a quella della certificazione dell'approntamento per il collaudo - l'attività di controllo espletata dall'Ente e dall'Ufficiale incaricato, i sopralluoghi effettuati, le comunicazioni intercorse con la Ditta, le prove di laboratorio ed organolettiche espletate con i relativi risultati analitici, ponendo in evidenza la conformità o meno con i requisiti tecnici richiesti nelle specifiche tecniche poste a base della fornitura.

Tale relazione dovrà contenere i seguenti dati essenziali:

- nominativo della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero e data del contratto;

- estremi dell'ordine ricevuto (Atto di nomina dell'Ufficiale incaricato);
- pianificazione dell'attività dell'Ufficiale incaricato;
- data dei sopralluoghi
- esiti analitici delle prove eseguite;
- comunicazioni intercorse con la Ditta;
- conformità o meno dei riscontri di laboratorio ed organolettici ai requisiti tecnico-prestazionali richiesti.

Vi dovranno essere allegati:

- i verbali di visita tecnica;
- le contestazioni scritte effettuate alla Ditta ed i riscontri delle stesse;
- i referti di laboratorio delle prove analitiche eseguite;
- gli esiti verbalizzati del "controllo centesimale" ove previsto.

11. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

La presente direttiva si riferisce alle esecuzioni contrattuali delle forniture accentrate e decentrate di materiali di commissariato nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa.

Le relative norme entrano in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2000.

Ogni precedente disposizione in contrasto è abrogata.

Roma, 20 gennaio 2000

Il direttore generale: SENSI

Allegato "A" alla direttiva UCT/2/0322/COM del 20.01.2000

D.M. 5 AGOSTO 1995 N. 583 - REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE E CONDIZIONI GENERALI D'ONERI INTERESSANTI I SERVIZI DI COMMISSARIATO

Art. 40 (*)

1. *L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i magazzini dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.*
2. *L'impresa, pertanto, è tenuta a indicare all'Amministrazione, entro dieci giorni da quello successivo alla data della effettiva ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie prime, nonché la data di inizio della produzione, sotto pena di applicazione della multa prescritta.*
3. *Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli interventi dell'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzione del prodotto già elaborato.*
4. *Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.*
5. *Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.*

(*) a decorrere dal 01.08.2000, sostituito dall'art.24 del "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa" approvato con DM 14.04.2000, n. 200 (G.U. n. 167 del 19.07.2000). Il testo dell'art.24 è il seguente:

"***Controllo delle prestazioni***

1. *L'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il contraente o presso terzi utilizzati dal contraente stesso.*
2. *A tal fine, ove non diversamente previsto in contratto, il contraente deve comunicare all'Amministrazione, non oltre trenta giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, il luogo ove vengono eseguite le prestazioni e ove si trovano depositate le materie prime e le merci.*
3. *In caso di rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione*
4. *I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di collaudo, ma non pregiudicano il giudizio finale"*

Allegato "B" alla direttiva n. UCT/2/0322/COM del 20.01.2000

FAC SIMILE VERBALE DI VISITA TECNICA

OGGETTO: *Vigilanza sulle lavorazioni eseguita presso lo stabilimento della Ditta__________________________ in data _________ per la fornitura di _______________ di cui alle S.T. n. ____ poste a base del contratto n. _____ in data ____________ stipulato con la Ditta _____________.*

VERBALE

1. *Io sottoscritto, ___________________ in esecuzione degli ordini ricevuti (O.D.G. n. ______ in data __________) mi sono recato, in data ________ presso lo stabilimento della Ditta ____________________ sito in __________________ Via ____________________________ per eseguire le operazioni di vigilanza alle lavorazioni che la Ditta medesima ha in corso, in esecuzione del contratto n. _________ in data __________ .*

2. *La Ditta, con foglio n. _________ datato _________ aveva comunicato che l'inizio delle lavorazioni sarebbe avvenuto in data ___________ per protarsi fino al ___________ .*

3. Ho preventivamente preso visione di:

- *contratto di fornitura e delle S.T. poste a base dello stesso;*
- *"piano di qualità" elaborato dalla ditta ed approvato da Commiservizi.*

4. Al momento del sopralluogo, la situazione era la seguente:

- *ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE:*
  - ♦ *unità lavorative presenti in stabilimento: n. ______ ;*
  - ♦ *turni di lavoro effettuati a partire dal ______ : n. _______;*
  - ♦ *non erano in corso altre lavorazioni oltre a quella oggetto di controllo;*
  - ♦ *la Ditta ha esibito regolare licenza del Ministero dell'Interno, trattandosi di confezione di ___________________;*
  - ♦ *nel complesso, l'organizzazione aziendale e il parco macchine disponibile mi è sembrato idoneo a garantire una produzione conforme al richiesto.*
- *ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE*
  - ♦ *la data di inizio di lavorazione è stata quella del ________, coincidente con la sopracitata comunicazione della Ditta;*
  - ♦ *unità lavorative addette alla lavorazione di interesse: n. __________;*
  - ♦ *materie prime e semilavorati presenti in stabilimento:*
    - ◊ *- mt. ______ di tessuto, fornito dalla Ditta ________________ e pervenuto in data _________, come si evince da _________;*
    - ◊ *nr. ______forniti dalla Ditta ________________ e pervenuti in data _________ come si evince da ________________.*
  - ♦ *manufatti finiti già prodotti: nr. _____________;*
  - ♦ *manufatti in corso di lavorazione: nr. _____________;*

- *media giornaliera della produzione dalla data del _________ (inizio lavorazione): nr. ________ manufatti;*
- *tutte le fasi (_____________) relative alla confezione del manufatto si svolgono all'interno dello stabilimento, così come contrattualmente previsto;*
- *nel complesso, la disponibilità di materie prime e semilavorati, lo standard medio di produzione giornaliera e l'insieme della organizzazione fanno ritenere che la lavorazione possa concludersi entro il termine contrattualmente fissato al __________.*

- *RISPONDENZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:*
  - *la Ditta possedeva - in copia - le S.T. nr. _______, le modellazioni in carta relative al manufatto in fornitura ed il campione ufficiale di riferimento (eventuali);*
  - *ho eseguito i seguenti controlli "a vista";*
    - ◊ *uniformità di tinta del tessuto: __________________;*
    - ◊ *applicazione dei particolari: ________________;*
    - ◊ *____;*
  - *il confronto tra alcuni manufatti finiti e il campione ufficiale ha fatto rilevare che ____;*
  - *la ripartizione in taglie a base della lavorazione è conforme al richiesto;*
  - *i riscontri sui dati dimensionali essenziali hanno dato risultato positivo e sono evidenziati nello specchio allegato;*
  - *la Ditta effettua la pianificazione del controllo qualità secondo quanto previsto nel "piano qualità" (oppure: in difformità a quanto previsto dal "piano qualità", rilevando quanto segue: (elencare le difformità che dovranno essere contestate al responsabile della Ditta);*

♦ *nel complesso, l'insieme dei controlli organolettici effettuati hanno evidenziato una lavorazione priva di difetti tali da compromettere la qualità del prodotto e la sua idoneità estetica e funzionale. (oppure, la presenza dei seguenti difetti:____ ___________________________________,da me contestata all'incaricato della Ditta Sig. ____________________ diffidando la ditta dal presentare la partita al collaudo con le irregolarità rilevate ed intimando a porre in essere le opportune azioni correttive).*

5. *Ho provveduto a campionare, in duplice:*

   mt/nr.. ____________

   mt./nr. ____________

   La sopra indicata campionatura è stata confezionata in nr. 2 scatoloni, opportunamente chiusi e sigillati con spago fermato da apposito cartellino di identificazione (estremi contrattuali e della fornitura, data del controllo, firma del sottoscritto e dell'incaricato della Ditta) e piombo recante la scritta _____________________________________.

   (Eventuale):

   La Ditta ha chiesto che fosse formato - con le stesse modalità e sulle stesse quantità - un identico controcampione ad essa destinato.

6. *Nel corso del sopralluogo, che è durato dalle ore* ______ *alle ore* ______ *del* ________, *sono stato accompagnato dal Sig.* _______________________ *incaricato della Ditta.*

7. *<u>ALTRI ELEMENTI</u>*

8. PROPOSTE

ALLEGATI

Luogo e data _______________ Firma ___________________

Visto e decretazioni del Direttore dell'Ente

01A4876

DIRETTIVA 15 marzo 2001.

Procedure di collaudo delle forniture dei materiali di commissariato per l'Amministrazione della Difesa.

1. PREMESSA

La direttiva UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999, in oltre due anni di applicazione, ha confermato la validità della sua impostazione iniziale.

I criteri fondamentali che l'hanno ispirata – autonomia delle commissioni di collaudo e casualità degli accertamenti ottenuti con metodi matematico - statistici – hanno meritato la citazione ed il positivo apprezzamento della Corte dei Conti nella sua relazione annuale (anno 1999) al Parlamento.

La seconda edizione della direttiva, diramata con lett. UCT/2/0511/COM del 1° febbraio 2000, avuto riguardo alla esperienza maturata nel primo anno di sua applicazione ed ai suggerimenti pervenuti dagli Ispettorati Logistici di Forza Armata, dai responsabili degli enti esecutori dei contratti e dai responsabili dell'attività di collaudo, ha introdotto il **livello di collaudo centesimale** quale ulteriore opzione fra i piani di campionamento indicizzati e **l'estrazione a sorte della campionatura** per la formazione del campione monte. In un quadro di più attuale applicabilità e di connessione con la fase di esecuzione contrattuale – regolamentata dalla direttiva UCT/2/0322 del 20.01.2000 che si pone in corrispondenza biunivoca con la normativa sui collaudi - ha, altresì, precisato il carattere di eccezionalità della ripetizione delle analisi e delle prove prestazionali effettuate durante l'esecuzione delle lavorazioni sulle materie prime e sui semilavorati.

Questa terza edizione viene ora varata, al fine di raccogliere in un unico documento la normativa sui collaudi, atteso che è stato necessario diramare la direttiva UCT/1/0070/COM del 10 gennaio 2001 per l'immediata applicazione degli articoli 28 e seguenti del Regolamento approvato con D.M. 200 del 14 aprile 2000, recante disposizioni innovative al procedimento di collaudo, sostanziate nella sottrazione alla commissione tecnica della decisione sull'esito del collaudo e nella abolizione della possibilità di revisione della decisione in via amministrativa.

Pertanto, la presente direttiva, che abroga ogni altra direttiva e disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore.

Le disposizioni di cui alla presente direttiva trovano applicazione per i contratti stipulati in seguito a gare bandite dopo l'entrata in vigore della normativa di cui al citato decreto ministeriale (agosto 2000).

In ossequio al principio della trasparenza e della tutela dell'interesse dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse, la presente direttiva è visibile sul sito "Internet" di Commiservizi "**www.Commiservizi.Difesa.it**".

2. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Le nuove disposizioni sui collaudi delle forniture dei materiali del commissariato sono riportate nel Decreto Ministeriale 14 aprile 2000, nr. 200 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dell'Amministrazione della Difesa", che ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale 5 agosto 1995, nr. 583 "Regolamento recante norme in tema di attività contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato".

In particolare, le norme di riferimento sono quelle di cui al Capo IV "Procedimento di Collaudo" (artt. 28/32).

Gli aspetti dell'attività di collaudo che hanno carattere di assoluta novità sono:

- il contraddittorio col contraente previsto in tutte le fasi dell'attività della commissione di collaudo;
- la natura essenzialmente istruttoria dell'attività della commissione di collaudo;
- la determinazione definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad un organo decidente diverso dalla commissione di collaudo.

Tale organo decidente è normalmente identificato nel titolare della stazione appaltante od in un suo delegato di livello dirigenziale.

Non mutano, invece, gli adempimenti essenziali ai quali è tenuta la commissione di collaudo, ed in particolare:

- identificazione ed isolamento della partita;
- formazione delle campionature col metodo del "piano di campionamento indicizzato"
- esame organolettico ed analitico/prestazionale dei manufatti;
- criteri di accettazione/rifiuto.

3. FONTI NORMATIVE

Le norme di legge e regolamentari prese a riferimento per le attività delle commissioni di collaudo di seguito indicate, sono quelle contenute nelle seguenti fonti:

- art. 122, 2° comma del R.C.G.S., vieta la partecipazione al collaudo di persone che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori;
- artt. 28 e seguenti del "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri con i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa", di cui si è detto al precedente paragrafo 2.

4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO

Le commissioni di collaudo dovranno essere nominate, normalmente, dopo l'approvazione del contratto di fornitura e si dovranno riunire con immediatezza non appena ricevuta la comunicazione di "pronto al collaudo".

Delle commissioni di collaudo deve far parte almeno un perito merceologico.

La designazione deve essere, di volta in volta, casuale senza ricorrere a rigidi vincoli procedurali ed a "rose" di nomi precostituite.

In rappresentanza dell'utenza, uno dei membri delle commissioni **deve** essere sempre tratto – attingendo, con criteri casuali, preferibilmente dai reparti

operativi delle Forze Armate – dagli ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze Armate, aventi grado non inferiore a capitano.
La composizione delle **commissioni a nomina accentrata** deve avere caratterizzazione interforze ogni qual volta possibile.
Per le **commissioni decentrate**, il titolare della stazione appaltante deve attenersi alle disposizioni di cui sopra per quanto riguarda l'ufficiale d'arma, mentre valuterà di volta in volta la possibilità di caratterizzare interforze la commissione richiedendo personale qualificato al comando paritetico di altra Forza Armata.
Delle commissioni di collaudo non possono far parte gli ufficiali che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto e gli ufficiali in ausiliaria o in riserva.

5. CONTRADDITTORIO COL CONTRAENTE

Uno degli elementi essenziali che caratterizza il nuovo procedimento di collaudo è il contraddittorio con la ditta fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio.
A tal fine, il presidente della commissione di collaudo deve dare comunicazione scritta al contraente – anche a mezzo fax – del luogo e del giorno di effettuazione del collaudo, con l'invito ad intervenire personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.
Le decisioni della commissione devono essere prese tenuto conto delle osservazioni del contraente.
Il presidente della commissione provvede ad inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato definitivo di collaudo (v. para 9.b.) al contraente che, debitamente invitato, non abbia presenziato al collaudo, ovvero che, pur essendo presente, non abbia firmato, per presa conoscenza, il citato certificato.

Qualora il contraente non concordi con le valutazioni e le proposte della commissione di collaudo, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente capoverso, può inviare alla commissione controdeduzioni e le documentazioni ritenute più opportune.
La lettera di invito a presenziare deve far menzione di tale possibilità.

6. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Come evidenziato in premessa, le attività della commissione di collaudo di accertamento degli **elementi di fatto** che indicano la rispondenza o meno della fornitura alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto non si discostano da quelle prescritte nelle precedenti direttive sui collaudi emanate da Commiservizi.
Tuttavia, al termine delle operazioni e del contradditorio col contraente, la commissione esprime soltanto proposte di accettazione o rifiuto, con la relativa motivazione.
Gli **elementi di fatto** vengono accertati mediante operazioni preliminari di identificazione della partita, di formazione della campionatura da sottoporre a collaudo e di isolamento della partita.
Si passa, poi, all'esame organolettico ed all'esame analitico e prestazionale per concludere con apposita certificazione dell'attività svolta (certificato di collaudo) **contenente la proposta di accettazione/rifiuto della commissione**.
Tali operazioni vengono descritte nei paragrafi che seguono.

7. OPERAZIONI PRELIMINARI

a. Identificazione della partita

La commissione deve, in dettaglio:

- individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da collaudare, verificando che la stessa a termini contrattuali sia isolata in appositi spazi, **sigillata dall'ufficiale incaricato dell'accertamento del "pronti al collaudo"**, e sia disposta in modo da rendere possibili le operazioni di collaudo previste (in particolare la commissione deve verificare la possibilità di estrarre un campione da qualsiasi punto della partita);
- accertare l'effettiva quantità e tipologia dei materiali consegnati, verificandone la corrispondenza rispetto a quanto previsto in contratto;
- esaminare la relazione di esecuzione contrattuale e dell'ente che ha seguito

  le lavorazioni ed ha comunicato che la fornitura è pronta per il collaudo;
- effettuare una prima valutazione generale circa i caratteri esteriori della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneità, lo stato di conservazione.

b. Formazione della campionatura da sottoporre al collaudo

(1) Determinazione del numero dei campioni

La commissione individua automaticamente la numerosità del "campione monte", in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva della partita da collaudare, applicando i "livelli di collaudo" dei "piani di campionamento indicizzati introdotti dalla normativa UNI ISO 2859. Le relative tabelle sono in allegato A, unitamente ad una nota esplicativa.

Il "livello di collaudo", che determina automaticamente anche la scala di accettabilità - rifiuto della partita (v. s/para 8.a), viene stabilito nel contratto oppure nell'atto di nomina della commissione.

Oltre ai "livelli di collaudo ordinari" (LCO), sono previsti "livelli di collaudo
speciali" (LCS) che, a parità di quantitativo in collaudo, determinano
un campione meno numeroso e il "livello di collaudo centesimale" (LCC), in caso sia necessario esaminare la partita capo per capo.

(2) Formazione del "campione monte"

Se il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la commissione procede all'estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevare. Tale operazione può avvenire, oltre che con i metodi tradizionali, utilizzando un apposito programma informatico per la generazione di numeri casuali. Il relativo floppy disk, distribuito da Commiservizi con la direttiva n. UCT/2/3656/COM del 18.5.1999 posta in appendice alla presente direttiva, può essere richiesto all'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

Se il contratto non prevede la cennata clausola, la commissione deve assicurare la rappresentatività della campionatura attraverso un prelevamento esteso e distribuito omogeneamente sull'intera partita ottenuto con modalità che più si avvicinano all'estrazione a sorte. Tali modalità devono essere verbalizzate.

(3) Formazione della campionatura e controcampionatura per le analisi di laboratorio

Dal "campione monte", la commissione preleva un adeguato
numero di campioni (e di controcampioni da consegnare alla ditta) **da inviare alle analisi di laboratorio ritenute necessarie (v. più avanti para 8.b)** e da conservare a disposizione per eventuali controlli successivi e/o contestazioni.

Il numero e la composizione dei campioni da inviare alle analisi deve essere sufficiente a garantire il regolare e funzionale espletamento di tutte le prove di laboratorio previste dalle specifiche tecniche.

Qualora dai prodotti finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni sufficienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnologici ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti da campionamenti di materie prime, all'uopo prelevate dall'ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la ditta (v. s/para 8.b).

La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata a mezzo punzonatura con i contrassegni dell'ente per conto del quale si effettua il collaudo, nonché munita di cartellino recante gli estremi del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri della commissione.

Si deve altresì procedere alla costituzione di **due controcampionature**, da sigillare in appositi contenitori separati e "cartellinate" con apposizione di sigla da parte dei membri della commissione e del titolare o rappresentante legale della ditta se presente alle operazioni di collaudo.

Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della ditta, ove ne faccia richiesta, l'altra deve essere custodita, per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'ente esecutore.

In caso di giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, tale controcampionatura resterà in carico al **consegnatario del materiale** dell'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione della partita originaria.

Successivamente, potrà essere immessa nell'ordinario flusso logistico di Forza Armata.

In caso di rifiuto della partita, la suddetta campionatura sarà restituita alla ditta con oneri e spese a suo carico.

Nel caso si renda necessario l'invio della campionatura alle analisi, l'operazione deve essere registrata nel verbale di collaudo, ove, in particolare, devono essere individuati anche gli eventuali laboratori esterni incaricati di effettuare specifiche analisi eventualmente non praticabili all'interno dei laboratori dell'A.D., dando carico, comunque, all'ente esecutore dei successivi adempimenti inerenti alla formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa.

Ove la commissione non indichi, con adeguate motivazioni, soluzioni alternative, le analisi e prove prestazionali sono effettuate nel laboratorio dell'ente esecutore.

c. Isolamento della partita

Terminate le operazioni di campionamento, la commissione deve procedere:

- nel caso di collaudo in fabbrica, a sigillare la partita con spago e cartellino identificativo della partita assicurato con punzonatura a piombo recante i sigilli dell'Amministrazione Difesa; le operazioni di dissigillo dovranno sempre avvenire alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Difesa e di un rappresentante della ditta;
- nel caso di collaudo presso magazzini o infrastrutture militari, ad isolare la partita a mezzo di apposito nastro nonché con tabelle recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo del manufatto, quantitativo, estremi contratto).

I capi oggetto di esame che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione la commissione provvede all'**isolamento definitivo** della partita nei modi sopraindicati.

8. ESAME DEI MANUFATTI

a. Esame organolettico

La commissione procede all'esame organolettico di tutti i campioni selezionati per il "campione monte", al fine di individuare quanti di questi presentano difetti.

I campioni difettati vengono numerati e classificati come:

- campioni difettati del primo tipo, quelli che presentano difetti tali da pregiudicare sotto il profilo funzionale e/o estetico l'utilizzazione del capo;
- campioni difettati del secondo tipo, gli altri campioni difettati.

Il rinvenimento dei campioni con difetti del primo tipo (anche di uno solo) rende inaccettabile la partita in collaudo.

Il rinvenimento di campioni con difetti del secondo tipo rende inaccettabile la partita in collaudo ove il numero superi il "livello di qualità accettabile" (LQA) determinato in base al "livello di collaudo" utilizzato (v. sopra para 7.b.(1)). I relativi numeri di accettazione e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato **allegato A**.

Nel caso che l'esame organolettico debba estendersi a tutta la partita in collaudo ("livello di collaudo centesimale") ed il contratto non preveda procedure particolari di collaudo, i capi difettati del primo e secondo tipo sono restituiti alla ditta fornitrice.

Se il numero complessivo di questi supera la "tolleranza del ventesimo", la partita non può essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato.

Anche i campioni difettati del secondo tipo rinvenuti entro il numero di accettazione sono restituiti alla ditta e vanno in detrazione al quantitativo della fornitura.

Al termine dell'esame organolettico, se non sono pervenute le risultanze delle analisi eventualmente richieste, devono essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospeso il collaudo.

La commissione si riunisce nuovamente per le determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.

L'effettuazione/ripetizione delle analisi che normalmente vengono esperite nel corso della vigilanza sulle lavorazioni, deve essere richiesta non appena ne venga riconosciuta la necessità.

b. Esame analitico e prestazionale

La commissione deve richiedere le analisi/prove di laboratorio che, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, possono essere effettuate soltanto sul prodotto finito.

Per quanto riguarda, invece, le materie prime e i semilavorati nonché tutti gli altri controlli analitici effettuati durante le lavorazioni, la commissione ha facoltà di far effettuare le analisi/prove di laboratorio soltanto ove le stesse non risultino dalla relazione di esecuzione contrattuale ovvero siano insoddisfacenti. La richiesta di tali analisi, che comportano spese aggiuntive e ritardano l'iter del collaudo, deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di collaudo.

Le analisi previste dalle specifiche tecniche sul prodotto finito debbono essere chieste non appena terminate le operazioni di campionatura.

La mancata rispondenza delle analisi e delle prove di laboratorio agli "standard" delle specifiche tecniche rende inaccettabile la partita in collaudo.

9. OPERAZIONI CONCLUSIVE

a. Esito del collaudo

Le risultanze degli esami organolettici e di laboratorio determinano la proposta della commissione che può essere:

- **di accettazione**, quando gli esami di laboratorio risultano a norma ed i capi difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di rifiuto risultante dal "piano di campionamento indicizzato" applicato;
- **di rifiuto**, in caso contrario.

Il cosiddetto **giudizio di rivedibilità**, da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio di collaudo, ma una sospensiva. Infatti, sarà la stessa commissione di collaudo a riunirsi nuovamente alla data stabilita per esaminare se i manufatti sono stati nel frattempo messi a norma della ditta fornitrice.

b. Certificazione dell'attività svolta

Come già accennato nei paragrafi precedenti, tutte le operazioni eseguite dalla commissione debbono essere verbalizzate in appositi certificati di collaudo. Tali verbalizzazioni debbono avere forma analitica, per fornire gli elementi di valutazione adeguati all'organo decidente.

Al termine dell'esame organolettico, ed in attesa delle risultanze analitiche eventualmente richieste, viene redatto un certificato provvisorio di collaudo che verbalizza soltanto le attività svolte **senza conclusioni circa proposte di accettazione/rifiuto.**

Una volta pervenuti i referti di laboratorio viene redatto il certificato definitivo di collaudo che reca **la proposta** della commissione. Il certificato di collaudo provvisorio viene allegato a quello definitivo.

Costituiscono, altresì, allegati al certificato definitivo di collaudo:

- la relazione di esecuzione contrattuale;
- i referti analitici;

- gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali;
- ogni altro documento (originale o copia) utilizzato dalla commissione per pervenire alla proposta.

A titolo indicativo in **allegato B** viene riportata una traccia di certificato provvisorio di collaudo e di certificato definitivo di collaudo.

10. INTERVENTO DEL CONTRAENTE E SUCCESSIVO ITER PROCEDIMENTALE

Come si è visto nel precedente para.5, il contraente può partecipare alle operazioni di collaudo e la commissione deve tener conto delle sue osservazioni, che debbono essere opportunamente verbalizzate.

Il certificato definitivo del collaudo deve essere firmato per conoscenza del contraente.

Trascorsi venti giorni dalla data di sottoscrizione del certificato, ovvero trascorsi venti giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento nel caso il contraente non abbia voluto sottoscrivere o non abbia presenziato alle operazioni di collaudo, se non pervengono controdeduzioni, il certificato definitivo di collaudo e la relativa documentazione allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in due originali e due copie, all'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo, indicato nel relativo contratto o in altro provvedimento del titolare della stazione appaltante.

Se, invece, il contraente presenta, entro i predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione è tenuta a prendere atto di tali documenti ed esaminarli per esprimersi nuovamente **entro 10 giorni**, confermando o modificando le primitive proposte e motivandone le ragioni.

Tutta la documentazione deve poi essere inviata all'organo decidente.

E' possibile che, in questa fase, il contraente chieda la "rivedibilità" della fornitura, in presenza di difetti lievi che, con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere eliminati.

Su tale richiesta si pronuncia la commissione.

In caso di accoglimento, il periodo intercorrente fra la sospensione del collaudo e la fornitura, deve essere computato ai fini dal calcolo delle penalità per ritardata consegna. Tale condizione deve essere formalmente notificata al contraente.

11. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO

La stazione appaltante determina, con provvedimento interno, l'organo istituzionalmente incaricato della istruzione della pratica, a premessa della determinazione dell'organo decidente.

Tale organo, in particolare:

- verifica i contenuti del certificato di collaudo e delle controdeduzioni eventualmente profferte dal contraente, sulla base dei documenti cartacei, senza procedere, di norma, ad esame di campionature e/o effettuazione di nuove analisi chimico - fisiche;
- provvede agli accertamenti più opportuni in caso di discordanza fra commissione e contraente su elementi di fatto;
- valuta la rilevanza sotto il profilo estetico e funzionale dei difetti eventualmente riscontrati, anche in ragione della loro incidenza percentuale sull'intera fornitura;
- procede ad un raffronto con i precedenti "storici" comparabili con il collaudo in esame, al fine di garantire omogeneità di comportamenti da parte dell'Amministrazione.

L'attività istruttoria si conclude con la redazione di una relazione sulle attività svolte dalla commissione, contenente motivate proposte di:

- accettazione;

- accettazione con sconto;
- rifiuto.

L'accettazione con sconto deve essere considerata un'ipotesi del tutto residuale cui ricorrere quando le difformità della fornitura dal campione tipo e della condizioni tecniche siano lievissime e non imputabili a mancanza di buona fede e professionalità del contraente nel corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche. Anche in tale ultimo caso, comunque, i difetti riscontrati non dovranno pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni.

La quantificazione percentuale dello sconto dovrà, in ogni caso, tener conto sia della minore utilità e/o valore della fornitura, che del grado di diligenza dimostrato dal contraente nell'esecuzione delle lavorazioni.

L'organo decidente adotta il provvedimento definitivo di sua competenza con apposita determinazione, di cui vengono forniti, a titolo di orientamento, negli allegati C, D ed E i facsimile per ciascuna delle ipotesi considerate.

12. ADEMPIMENTI FINALI

La determinazione di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto, viene formalmente comunicata al contraente a cura dell'organo incaricato dell'istruzione della pratica.

Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto – definitivo per l'Amministrazione – può essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'organo incaricato dell'istruzione della pratica invia, altresì, tutto il carteggio all'ente esecutore contrattuale, che provvederà ai successivi adempimenti conseguenti all'accettazione od al rifiuto della fornitura.

13. OPERAZIONI CONNESSE AL COLLAUDO DEI MATERIALI

a. Bollatura dei materiali rifiutati o rivedibili

In caso di rifiuto o di rivedibilità i materiali debbano essere opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi, a cura e spese della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza dell'ente responsabile dell'esecuzione contrattuale. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere.

All'interno del bollo devono essere riportati le iniziali dell'ente esecutore, il numero di verbale e l'anno di riferimento.

Ai materiali rivedibili deve essere applicato un **bollo ovoidale** (ai panni e alle tele deve essere tagliata metà della testata).

Ai materiali rifiutati definitivamente si imprime un **bollo ottagonale** (ai panni e alle tele deve essere tagliata metà della testata).

L'applicazione dei bolli deve aver luogo in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei materiali.

Nei casi in cui la particolare natura dei materiali non consenta l'apposizione di bolli (es.: oggetti di ferro, latta o altri metalli, nappine, fregi, coccarde, alamari, ecc.) o nei casi in cui la stessa possa comportare danni irreversibili al manufatto, la predetta procedura non deve avere luogo.

b. **Supporto tecnico-operativo alla commissione di collaudo dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice**

Fermo restando che la commissione è responsabile unica delle operazioni di collaudo, l'ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal presidente della commissione.

In particolare, deve essere messa a disposizione della commissione la **relazione di esecuzione contrattuale**, nonché tutta la documentazione inerente la fornitura che la commissione ritiene di dover consultare.

Non può però essere richiesto l'intervento dell'ufficiale perito che ha seguito le lavorazioni e che ha accertato l'approntamento al collaudo della fornitura.

Inoltre, l'ente esecutore deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e prove prestazionali eventualmente richieste dalla commissione, garantendo all'uopo il supporto tecnico da parte di personale specializzato e la piena efficienza e funzionalità dei macchinari impiegati.

Tuttavia, la commissione non è obbligata a servirsi dal laboratorio dell'ente esecutore e potrà avanzare motivata richiesta alla stazione appaltante di avvalersi di laboratori esterni qualificati, certificati e di assoluta affidabilità.

I motivi della richiesta dovranno risultare anche nel certificato definitivo di collaudo.

Se le operazioni di collaudo avvengono presso l'ente esecutore, questo deve, altresì, assicurare il supporto di segreteria e, qualora necessario, mettere a disposizione della commissione il personale e le attrezzature necessari alla identificazione della partita ed alla successiva movimentazione dei prodotti per la selezione ed il prelevamento dei campioni.

Se le operazioni di collaudo avvengono in fabbrica, - in tali casi il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta di fornire l'assistenza tecnica e funzionale alla commissione ivi compreso il supporto di segreteria - l'ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata dalla stazione appaltante su motivata richiesta della commissione.

Roma, 15 marzo 2001

Il direttore generale: SENSI

Allegati alla direttiva n.UCT/2/0001/COM
In data 4 gennaio 1999 - Terza edizione - Anno 2001.

Allegato "A" alla direttiva n. UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

PIANI DI CAMPIONAMENTO INDICIZZATI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI COLLAUDO DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

1. Il "Piano di campionamento indicizzato" previsto dalla norma UNI ISO 2859, è uno strumento tecnico, basato su parametri statistici, volto a supportare la Commissione di Collaudo nella attività di verifica e valutazione della qualità dei prodotti esaminati.
   Attraverso tale strumento vengono, più in particolare, definite:
   a. l'entità del campione da estrarre dalla partita (o lotto);
   b. il "Livello di Qualità Accettabile" previsto in contratto;
   c. le condizioni di accettazione e di rifiuto della partita (o lotto) specificamente riferite all'esame organolettico.

   Per la determinazione quantitativa del campione da estrarre, il "piano di campionamento" si avvale di appositi "prospetti" (annessi I e 2) previsti dalla richiamata norma UNI ISO 2859.
   Detti prospetti, opportunamente modificati ed integrati per le specifiche esigenze procedurali connesse con il collaudo dei materiali di commissariato, sono composti dai seguenti parametri:

Prospetto I **(annesso I)**
- **S-n** — livelli di collaudo speciali, da I a 4;
- **1-11-111** — livelli di collaudo ordinari, da i a 3;
- **C** — livello di collaudo centesimale;
- **A,B,...** — lettere codice per la numerosità del campione.

Prospetto II-A (annesso 2)
- **N** = **numerosità del lotto;**
- **n** = **numerosità del campione;**
- **LQA** = **livello di qualità accettabile;**
- **Na** = **numero di accettazione;**
- **Nr** = **numero di rifiuto.**

2. L'utilizzo "congiunto" dei suddetti parametri, consentirà di valutare, attraverso una procedura rigorosamente "codificata", la qualità ed accettabilità dei prodotti sottoposti a collaudo.
   A chiarimento dell'utilizzo dei predetti "prospetti", si specifica quanto di seguito.
   Un "piano di campionamento" viene innanzitutto "impostato" fissando, in sede di predisposizione degli atti connessi con la "deliberazione a contrattare", il **"livello di collaudo"** di riferimento. A seconda della tipologia di materiale in provvista e delle sottese finalità di impiego, verrà fissato, a giudizio della Amministrazione appaltante, un livello di collaudo più o meno elevato al quale corrisponderà la conseguente attività di controllo e verifica tecnica.
   Più in particolare, nel "Prospetto I" della citata norma UNI 150 2859 (annesso 1) sono individuati **tre livelli di collaudo "ordinario", quattro** livelli di **collaudo "speciali"** e **un livello di collaudo "centesimale".**
   I livelli di collaudo ordinari adottabili sono: "I", "II", "III". Essi determinano una scala di "accettabilità/rifiuto" man mano più selettiva (dal I al III) e vengono scelti in relazione alla natura e destinazione della fornitura.
   I livelli di collaudo speciali (da 1 a 4) permettono di modulare le operazioni di campionamento alle peculiari esigenze di collaudo legate alla natura e finalità di impiego del materiale in esame.
   Più in particolare i suddetti livelli vengono adottati per il collaudo di materiali di scarsa rilevanza operativa (e, pertanto, non "critici" sui piani funzionale ed estetico) e limitato valore intrinseco (es: slips maglie intime, accappatoi, ciabatte da bagno, fazzolettini di carta, ecc.) prevedendo, in tali casi, una numerosità del campione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il livello di collaudo "centesimale" viene adottato quando la particolare "sensibilità" dei materiali in collaudo, in termini di funzionalità tecnico-operativa e di impiego (estende modulari, shelters, ecc) renda necessario il controllo dell'intera partita. La previsione del livello di collaudo "centesimale" deve essere prevista nel contratto o nell'atto di nomina della Commissione, previa valutazione "mirata" da effettuarsi caso per caso.
Il livello di collaudo adottato determina automaticamente il numero dei "campioni" da prelevare, in rapporto alla dimensione dell'intero lotto da collaudare.
Altro parametro essenziale (accanto al richiamato "livello di collaudo"), per l'impostazione e l'impiego del piano di campionamento indicizzato, è rappresentato dal **"Livello di Qualità Accettabile (L.Q.A.)"**. Tale parametro, anch'esso fissato in sede di "deliberazione a contrattare", determina il livello di. tolleranza che l 'Amministrazione Difesa intende adottare in ordine alla valutazione tecnico - qualitativa della partita in collaudo.
Più in dettaglio, fermo restando quanto stabilito al para 6 della direttiva, con l'individuazione del "L.Q.A" - a sua volta correlato con un "livello di collaudo" prefissato - si stabilisce quale è il numero massimo dei campioni difettosi consentiti ai fini della accettazione della partita e, conseguentemente, il numero minimo dei campioni difettosi che determina il rifiuto della partita stessa.
Il "Livello di Qualità Accettabile" si riferisce solamente ai difetti rilevabili in sede di esame organolettico atteso che eventuali difetti riscontrati analiticamente (in esito cioè agli accertamenti chimico-fisici di laboratorio) inficiano l'intera partita in collaudo.

3. Si riporta di seguito, a chiarimento del metodo, un esempio pratico di collaudo con l'impiego della
summenzionata procedura.
Esempio:
a) **Partita da collaudare: n. 7.000 manufatti.**
b) In sede di "deliberazione a contrattare" sono stati fissati i seguenti parametri:
LQA = ***"0,65";***
livello di controllo ordinario = **"Ii"**.
c) per definire il numero dei campioni da esaminare e da prelevare dal lotto in esame, viene individuato, in via preliminare, il "codice" di riferimento del Prospetto I" (annesso 1), corrispondente alla numerosità del lotto (7.000 maglioni), compresa, nella fattispecie, tra 3.201 a 10.000. Il codice, in questo caso, è rappresentato dalla lettera "L".
d) Nel Prospetto Il-A - "Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario" (annesso 2), in corrispondenza della lettera "L" sopra individuata, si rileva il numero dei campioni da prelevare dalla partita: n. 200.
In corrispondenza della colonna inerente il "L.Q.A. *è 0,65"* (valore fissato nella "deliberazione a contrattare"), si individuano altresì:
-il Numero di Accettazione (Na): 3;
-il Numero di rifiuto (Nr): 4.
Quindi, su n. 200 campioni da esaminare per il controllo organolettico, il lotto sarà accettato se il numero di quelli difettosi sarà uguale o inferiore a 3; per contro, sarà rifiutato se il numero stesso sarà uguale o superiore a 4.

Ai fini del suddetto computo quantitativo, dovranno essere presi in considerazione solo i **difetti di lieve entità**, atteso che eventuali difformità gravi (accertate in via organolettica e/o analitica) e cioè tali da inficiare la funzionalità e l'estetica dei manufatti comporteranno il rifiuto dell'intera partita in collaudo (para 6 della direttiva).

Annesso "1" all'Allegato "A"
della Direttiva n. UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999

Prospetto I – lettere codice per la numerosità del campione

Numerosità del lotto o del "batch"	Livelli di collaudo speciali				Livelli di collaudo ordinari			Livello di collaudo centesimale
	S-1	S-2	S-3	S-4	III	I	II	C (*)
da 2 a 8	A	A	A	A	B	A	A	Z
da 9 a 15	A	A	A	A	C	A	B	Z
da 16 a 25	A	A	B	B	D	B	C	Z
da 26 a 50	A	B	B	C	E	C	D	Z
da 51 a 90	B	B	C	C	F	C	E	Z
da 91 a 150	B	B	C	D	G	D	F	Z
da 151 a 280	B	C	D	E	H	E	G	Z
da 281 a 500	B	C	D	E	J	F	H	Z
da 501 a 1.200	C	C	E	F	K	G	J	Z
da 1.201 a 3.200	C	D	E	G	L	H	K	Z
da 3.201 a 10.000	C	D	F	G	M	J	L	Z
da 10.001 a 35.000	C	D	F	H	N	K	M	Z
da 35.001 a 150.000	D	E	G	J	P	L	N	Z
da 150.001 a 500.000	D	E	G	J	Q	M	P	Z
da 500.001 e oltre	D	E	H	K	R	N	Q	Z

(*) alla lettera di codice "Z" corrisponde una numerosità del campione pari all'intera partita in collaudo.

22

Annesso "2" all'Allegato "A" della Direttiva n. UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999

Prospetto II – A - Piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale (Prospetto generale).

Lettera codice per la numerosità del Campione	Numerosità Campione	Livelli di qualità accettabile (collaudo ordinario)																									
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1.000
		Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31
B	3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45
C	5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑
D	8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑	↑
E	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	44 45	↑	↑	↑
F	20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑
G	32	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
H	50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
J	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
K	125	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
L	200	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
M	315	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
N	500	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
P	800	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Q	1.250	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
R	2.000	↑	↑	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

↓ = Usare il primo piano di campionamento sotto la freccia. Se la numerosità del campione uguaglia o supera quella del lotto o del "batch", collaudare al 100%.

↑ = Usare il primo piano di campionamento sopra la freccia.

Na = Numero di accettazione
Nr = Numero di rifiuto

Allegato B alla direttiva n. UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

TRACCIA PER LA STESURA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

CERTIFICATO PROVVISORIO

1.	**NUMERO DEL CERTIFICATO** (a cura dell'Ente esecutore)	
2.	**DECRETO DI NOMINA** (numero e data)	
3.	**COMPONENTI LA COMM.NE** (grado, cognome e nome, Ente di appartenenza)	
4.	**ESTREMI DEL CONTRATTO** (numero, data, Ditta fornitrice, oggetto della fornitura)	
5.	**MATERIALE IN COLLAUDO** (quantità, prezzo unitario, numero del lotto etc.)	
6.	**PRECEDENTI** (controlli di lavorazione, analisi di laboratorio, lotti già collaudati, etc.)	
7.	**VARIE** (p. es., in caso di collaudo in sede, indicare le date di introduzione)	

8.	**DATA E LUOGO**	
9.	**INDIVIDUAZIONE DELLA PARTITA** (quantità e tipologia dei materiali, sistemazione, stato di conservazione, etc.)	
10.	**CAMPIONATURA** (modalità di prelevamento e numerosità del campione, sulla base dei piani di campionamento indicizzati)	
11.	**ISOLAMENTO DELLA**	

	PARTITA (modalità e caratteristiche)	
12.	**VARIE**	
13.	**ESAME ORGANOLETTICO** (comprende anche la verifica dei dati dimensionali; indica con precisione, eventualmente su base percentuale, la presenza di eventuali difetti)	
14.	**CAMPIONATURA PER ANALISI** (numero dei campioni, quantità e tipo dei materiali per ogni singolo campione, destinatari, modalità di identificazione, etc.)	
15.	**INDICATORI NUMERICI** (campioni distrutti, impiegati per analisi, accantonati. Quantitativo definitivo del materiale collaudato)	
16.	**VARIE** (indicazione dei laboratori di analisi, dell'Ente dal quale vengono custodite le controcampionature, elenco degli allegati, etc.)	
17.	**PROPOSTA** (nel caso non si attenda il risultato di esame analitici)	

CERTIFICATO DEFINITIVO

(da compilare ad avvenuta acquisizione dei risultati di esami analitici)

1.	**NUMERO DEL CERTIFICATO** (a cura dell'Ente esecutore)	
2.	**DECRETO DI NOMINA** (numero e data)	
3.	**COMPONENTI LA COMM.NE** (grado, cognome e nome, Ente di appartenenza)	
4.	**ESTREMI DEL CONTRATTO** (numero, data, Ditta fornitrice, oggetto della fornitura)	
5.	**MATERIALE IN COLLAUDO** (quantità, prezzo unitario, numero del lotto etc.)	
6.	**PRECEDENTI** (estremi del verbale provvisorio)	
7.	**VARIE**	

8.	**DATA E LUOGO**	
9.	**ESITO DELLE ANALISI** (estremi del documento e giudizio conclusivo)	
10.	**VARIE**	
11.	**PROPOSTA**	

"Allegato C" alla direttiva Commiservizi
UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

IPOTESI ACCETTAZIONE

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr...... (*località e data*)

DETERMINAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO DI NR..........FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO................IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR......... DATATO............

VISTO il Decreto Ministeriale nr. 200, datato 14 aprile 2000 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"

VISTO il certificato di collaudo redatto in data.......... dall'organo di collaudo composto da:

- ....
- ....
- ....

con il quale viene proposta l'accettazione della fornitura

VISTA la relazione redatta da.............,.........., organo incaricato della fase istruttoria del procedimento

CONSIDERATO

CHE dalla sopraindicata documentazione il materiale in collaudo risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali

DELIBERO

l'accettazione della fornitura costituita da nr.............. e presentata al collaudo dalla Ditta/Raggruppamento.............in esecuzione del contratto nr.........datato.............

f.to l'organo decidente

"Allegato D" alla direttiva Commiservizi
UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

IPOTESI RIFIUTO

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr...... (*località e data*)

DETERMINAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO DI NR...........FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO.................IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR......... DATATO............

VISTO il Decreto Ministeriale nr. 200, datato 14 aprile 2000 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"

VISTO il certificato di collaudo redatto in data........... dall'organo di collaudo composto da:

- ....
- ....
- ....

con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura

VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data..........

VISTO il successivo verbale redatto in data..........dal predetto Organo di collaudo, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura

VISTA la relazione redatta da........., organo incaricato della fase istruttoria del procedimento

CONSIDERATO

CHE dalla sopraindicata documentazione il materiale in collaudo non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:

- ....;
- ....;
- ....;

CHE tali difetti appaiono essere pregiudizievoli all'uso dei materiali

DELIBERO

il rifiuto della fornitura costituita da nr.............. e presentata al collaudo dalla Ditta/Raggruppamento..............in esecuzione del contratto nr.........datato..............

f.to l'organo decidente

"Allegato E" alla direttiva Commiservizi
UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

IPOTESI ACCETTAZIONE CON SCONTO

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr...... *(località e data)*

DETERMINAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO DI NR..........FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO.................IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR......... DATATO............

VISTO il Decreto Ministeriale nr. 200, datato 14 aprile 2000 "Regolamento concernente i capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"

VISTO il certificato di collaudo redatto in data.......... dall'Organo di collaudo composto da:

- ....
- ....
- ....

con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura

VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data..........

VISTO il successivo verbale redatto in data.........dal predetto organo di collaudo, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura

VISTA la relazione redatta da......., organo incaricato della fase istruttoria del procedimento

CONSIDERATO

CHE dalla sopraindicata documentazione il materiale in collaudo non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:

CHE è stata accertata la buona fede del contraente nonché l'urgente esigenza logistica di disporre della fornitura;

CHE tale difetto non appare pregiudizievole all'estetica ed all'uso del materiale;

CHE tuttavia la fornitura risulta di minor valore / di minore utilità / di minor valore ed utilità (in alternativa);

CHE l'impiego di materiale non rispondente esattamente alle specifiche tecniche provoca, comunque, un danno all'immagine dell'Amministrazione Militare

DELIBERO

l'accettazione della fornitura costituita da nr.............. e presentata al collaudo dalla Ditta/Raggruppamento.............in esecuzione del contratto nr.........datato............. con lo sconto del......... sul valore contrattuale

f.to l'organo decidente

Appendice alla direttiva n.
UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO
- Sezione controllo di qualità, verifica potenzialità e affidabilità Ditte -

www.commiservizi .difesa.it - E-mai l commiservizi@aeronauttica.difesa. it

Prot. n. UCT/2/3656/COM

Roma, 18 maggio 1999

OGGETTO: Numerazione progressiva dei materiali approvvigionati.

Allegati:
A programma informatico per la generazione di numeri casuali
annesso 1 floppy disk contenente il programma informatico
annesso 2 esempio di stampa lista numeri casuali
B elenco indirizzi

1. La direttiva nr. UCT/2/000l/COM in data 04/01/1999 di questa Direzione Generale, ha disciplinato, come noto, le modalità tecnico-operative di collaudo dei materiali di commissariato adottando una metodologia di controllo statistico della qualità basata sull'impiego dei *"piani di campionamento indicizzati"* previsti dalla normativa UNI 150 2859.

2. Momento "sensibile" della nuova procedura è rappresentato dalla fase di formazione della campionatura da sottoporre al collaudo, che richiede, da parte degli operatori, particolare attenzione ed oculatezza nella scelta dei campioni, da trarre omogeneamente dall'intera partita al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei campioni stessi e cioè l'attitudine a rispecchiare le caratteristiche della partita di riferimento.

3. Allo scopo di evitare quanto più possibile che la casualità delle suddette operazioni di campionatura sia influenzata da fattori di ordine psicologico (soggettività di azione dei singoli operatori) e/o ambientale (struttura ed organizzazione dei locali ove sono custoditi i materiali, modalità di stivaggio degli stessi ecc.), è stato ritenuto opportuno integrare le procedure di campionatura previste dalla richiamata direttiva sui collaudi, con il ricorso alla estrazione a sorte dei singoli articoli da collaudare, la cui numerosità viene determinata dai piani di campionamento indicizzati.

4. Per l'attuazione di quanto precede, si dispone che - a partire dalle gare da esperire nell'anno 2000 - venga prevista nei progetti di acquisizione nonché inserita in lettera di invito ed in contratto, la numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti una fornitura, così come di seguito definita.

Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato a cura della ditta fornitrice da una numero progressivo. La numerazione dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente.

Gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto (ad esempio, nel caso di scatoloni contenenti ciascuno 100 scatole a loro volta contenenti 10 pezzi ciascuna, sulle scatole dovrà essere riportata l'indicazione *"da i a 10, da 11 a 20* ", mentre sugli scatoloni l'indicazione *"da i a 100, da 101 a 200, ecc").*

Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari (es: oggetti di minuteria, distintivi di grado ecc.), la stessa dovrà essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti.

Le modalità di dettaglio per l'applicazione del contrassegno dovranno essere stabilite, di volta in volta, dall'Ente appaltante - in sede di deliberazione a contrattare approvata in fase progettuale - a seconda della tipologia merceologica del materiale in fornitura e del relativo condizionamento ed imballaggio, così come previsti dalle specifiche tecniche di riferimento.

L'Ente appaltante provvederà parimenti - a seconda delle modalità tecnico-operative prescelte per l'applicazione del contrassegno - ad inserire apposita "clausola di numerazione progressiva" in lettera di invito ed in contratto.

5. L'Ente incaricato della esecuzione contrattuale - nell'ambito della attività di supporto tecnico-operativo di cui al punto 10 della direttiva cui si fa seguito - dovrà accertare, durante la vigilanza sulle lavorazioni:
   - che le stesse avvengano nel rigoroso rispetto delle suindicate disposizioni, al fine di garantire che la partita in fornitura sia presentata al collaudo completa della numerazione progressiva;
   - che le successive operazioni di collaudo possano estendersi, correttamente ed omogeneamente, sui materiali realizzati durante l'intero arco della fase produttiva.
6. In sede di formazione della campionatura da sottoporre al collaudo, l'Organo preposto procederà - una volta definita la numerosità dei campioni secondo i "piani di campionamento indicizzati" - alla estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione

dei campioni da prelevare, sia con metodi tradizionali, ovvero, quando ciò sia consigliabile data la numerosità dei campioni da collaudare, utilizzando apposito programma informatico per la "generazione di numeri casuali" illustrato in allegato A e registrato su supporto magnetico (floppy disk in annesso 1 all'allegato A) in dotazione agli Enti preposti alle esecuzioni contrattuali.

L'impiego del citato programma consente la selezione automatica di numeri per la scelta dei campioni da prelevare (esempio di stampa lista numeri casuali in annesso 2 all'allegato A).

7. L'esigenza della numerazione progressiva degli articoli da approvvigionare a decorrere dal prossimo anno è stata portata a conoscenza dei potenziali concorrenti alle gare mediante avviso su stampa e su sito internet www.commiservizi.difesa.it di questa Direzione Generale, dove è riportata integralmente anche la presente direttiva.

"Allegato A" al fg. n. UCT/2/3656/COM del 18.05.1999

"Generazione Numeri Casuali"

Il file Excel "Generazione Numeri Casuali 1.0" contiene un programma scritto in VBA (Visual Basic for Applications) in grado di generare una sequenza di numeri casuali per la selezione dei campioni da prelevare per il collaudo.

Il programma, per poter essere eseguito, necessita di un computer con le seguenti caratteristiche Hardware e Software:

- IBM o Sistema compatibile (Pentium raccomandato);
- Windows 95/98 o Windows NT 4.0;
- Office 97 Versione Standard o Professionali (NB: è necessario che sia stata effettuata l'installazione standard di Excel o, nel caso di installazione personalizzata, non siano state escluse le librerie relative al VBA, pena la non corretta esecuzione dell'applicazione);
- Stampante Laser o Ink Jet.

Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Aprendo il file "Gestione Numeri Casuali **1.0"** contenuto su floppy disk in dotazione, viene visualizzata una finestra di avviso di attivazione della macro. Premendo il pulsante "Attiva Macro" si accede ad una maschera di presentazione. Premendo il pulsante "Elabora Numeri" si ha a sua volta accesso ad una finestra dove, in appositi riquadri sono indicati 3 parametri che l'utente dovrà fornire per applicazione.

Tali parametri sono:

- Valore Minimo;
- Valore Massimo;
- Numeri da Elaborare.

Il primo ed il secondo parametro rappresentano i valori estremi della partita da collaudare (es: nel caso di 100.000 uniformi, i due parametri di riferimento saranno rappresentati dai valori i e 100.000).

Il terzo parametro rappresenta il numero dei campioni da prelevare secondo i "piani di campionamento indicizzati" e, quindi, il numero dei valori casuali da generare.

Esempio pratico

- partita in collaudo:
  livello di collaudo ordinario: II
  numerosità campione: 500

Valore Minimo - I
- Valore Massimo -- 100.000
- Numeri da Elaborare 500

> Attenzione all'inserimento corretto dei valori. Il programma è in grado di effettuare dei controlli di validità sui parametri forniti. Valori non congruenti e/o negativi nonché caratteri non numerici generano un messaggio di errore e l'invito a rettificare i dati forniti.

100.000 uniformi cbt e **4**

Terminato l'inserimento dei parametri di base, premendo con il mouse il pulsante **"OK"**, si attiva il calcolo automatico per la generazione dei numeri casuali.

Dopo una breve attesa (variabile in funzione della velocità della macchina e dal numero di valori da generare) il programma provvederà a informare l'utente, con apposito messaggio, che l'operazione di generazione numeri é completata.

Premendo nuovamente il pulsante **"OK"** l'applicazione darà corso alla stampa della lista dei numeri richiesti, come da annesso.

Il programma e' stato testato e provato su diverse macchine con varie configurazioni senza riscontrare particolari problemi.

Ad ogni buon conto, per eventuali bugs, commenti, informazioni e/o suggerimenti tecnico procedurali si prega contattare:

COMMISERVIZI - UCT – 2^ Sezione - Mar. Ord. Massimo DE CAROLIS

-06 / 36.80.42.28 - E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it-

Il programma e future versioni potranno essere, ove possibile, scaricate sul sito di Commiservizi.

01A4877

DIRETTIVA 20 marzo 2001.

Appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi - verifica di congruità delle offerte nelle gare a procedura ristretta/licitazione privata con aggiudicazione al prezzo più basso.

1. PREMESSA

La direttiva UCT/3211 del 30 aprile 1999 sulla verifica delle offerte anormalmente basse, dopo due anni di applicazione ha pienamente confermato la validità della sua impostazione iniziale.

I criteri fondamentali che l'hanno ispirata:

- favore istituzionale verso le offerte più basse, da dichiarare incongrue soltanto laddove emerga dall'analisi dei costi preventivati dalle ditte l'impossibilità o una grave difficoltà a fornire la prestazione;
- verifica delle giustificazioni delle offerte mediante una valutazione oggettiva degli elementi costitutivi del prezzo forniti dalle ditte, senza comparazione con modelli astratti precostituiti e con altre giustificazioni di prezzo;
- giudizio finale di congruità/incongruità basato sull'intrinseca ragionevolezza/irragionevolezza della giustificazione nel suo complesso, dopo l'esame dei singoli elementi di costo e la ponderazione, il raffronto ed il bilanciamento dei dati positivi e negativi,

hanno trovato positivi riscontri in sede giurisprudenziale.

La seconda edizione della direttiva viene ora emanata per integrarla con le indicazioni specifiche sulle forniture di beni e servizi di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 e aggiornarla alla luce delle recenti norme recate dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

Con l'occasione, viene, altresì, chiarito meglio il senso di taluni passaggi fondamentali quali il contraddittorio con la ditta che ha presentato un'offerta anormalmente bassa.

Infine, questa seconda edizione riporta talune pronuncie dei giudici amministrativi che direttamente ed indirettamente risultano informate agli stessi principi e criteri posti a base della direttiva.

In ossequio al principio della trasparenza e della tutela dell'interesse dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse, la presente direttiva è visibile sul sito "Internet" di Commiservizi **"www.Commiservizi. Difesa.it"**.

2. SCOPO DELLA DIRETTIVA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Scopo della presente direttiva è quello di uniformare in ambito Forze Armate, nei limiti della logica praticabilità, l'applicazione delle norme che regolano l'attività di congruità delle offerte nelle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi, a tutela del principio della trasparenza nell'interesse dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti.

Per fronteggiare le crescenti esigenze di appalti chiesti dalla Forze Armate, la Direzione Generale è pervenuta alla determinazione di verificare la validità di una politica di "decentramento controllato", da più parti auspicata, che impone la standardizzazione delle procedure. La presente direttiva si inserisce anche in tale contesto, dove è ormai da considerare normale, per gli organi amministrativi preposti ai procedimenti contrattuali, la trattazione delle problematiche tecnico-giuridiche connesse con gli appalti pubblici fra le quali si colloca la **verifica di congruità delle offerte** nelle gare a procedura ristretta/licitazione privata con aggiudicazione al prezzo più basso.

La vigente normativa prevede, infatti, che ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 d'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in

merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Lo stesso articolo (2° comma) prescrive di assoggettare a verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

Parallelamente, l'art. 19 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.. 402, prescrive che, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Il parametro matematico di raffronto per l'assoggettamento a delle offerte è identico a quello previsto per gli appalti pubblici di servizi.

In altri termini, le cennate previsioni di legge, generalmente richiamate anche per le gare d'appalto nazionali con apposito riferimento nella lettera d'invito, subordinano l'aggiudicazione ad una valutazione di congruità dell'offerta più bassa, introducendo un significativo elemento di discrezionalità tecnica a correzione dei rigorosi automatismi delle procedure concorsuali con aggiudicazione al prezzo più basso, potenzialmente capace di provocare complessi contenziosi con le ditte accorrenti, col concreto pericolo di pregiudicare la tempestiva definizione dei contratti.

Il requisito di congruità di cui sopra risulta vieppiù rafforzato dalla legge 7 novembre 2000, n.327 sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto che **impone di considerare incongrue**, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.25 del citato D.Lgs. 157/1995, le offerte il cui valore economico sia **in modo evidente** inadeguato ed insufficiente rispetto al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e rispetto ai costi relativi alla sicurezza che debbono essere specificatamente indicati e risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

In relazione a quanto precede, al fine di garantire uno svolgimento imparziale, trasparente, logico e giuridicamente corretto dello speciale procedimento di verifica di congruità nell'ambito del quadro normativo delineato, si rende necessario fornire regole uniformi di comportamento, che verranno di seguito sviluppate indicando: i criteri generali ai quali, a norma di legge deve essere informata la verifica; gli organi ad essa preposti; la relativa metodologia procedimentale; nonché i parametri cui fare riferimento per le valutazioni.

3. CRITERI GENERALI DI VERIFICA

Come già accennato, secondo le citate disposizioni di legge, le offerte che presentano carattere anormalmente basso debbono essere verificate, in vista di una loro eventuale esclusione, alla luce delle precisazioni fornite per iscritto dalle ditte sugli elementi costitutivi dell'offerta.

Per **gli appalti di servizi,** il comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 157/95 prescrive di tenere conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio oppure l'originalità del servizio stesso. Non sono, però, ammesse giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali (esempio tipico: il costo orario della manodopera).

Le cennate disposizioni ricalcano la normativa CEE sulle offerte anormalmente basse recata dall'art. 37 della citata direttiva 92/50, che prescrive anche (3° comma) di **comunicare** alla Commissione CEE la mancata aggiudicazione ad un prezzo ritenuto troppo basso.

Analoghe precisazioni per **la fornitura di beni** sono recate dall'art. 19 del D.Lgs. 358/1992 laddove si legge che l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso (3° comma).

Inoltre il 5° comma dello stesso articolo prevede direttamente la comunicazione alla Commissione CEE dell'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.

In base alle disposizioni sopra rammentate e coerentemente al sistema di economia di mercato e libera concorrenza proprio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, **l'esclusione di un'offerta troppo bassa deve avere carattere di eccezionalità, dopo un giudizio ponderato del complesso degli elementi di valutazione prodotti dalla ditta senza il ricorso a modelli configurati astrattamente, che determinino "soglie" matematiche di esclusione.**

La "soglia di anomalia" definita col metodo matematico prescritto dall'art. 25, 2° c., D.Lgs. 175/95 e dall'art. 19, 5° c., D.Lgs. 358/92 non costituisce elemento di giudizio, bensì elemento tecnico e neutrale per l'individuazione delle offerte da assoggettare a verifica.

Ne consegue il "favor" nei confronti dell'offerta più bassa, da dichiarare incongrua soltanto laddove venga acquisita sufficiente certezza che la ditta, non avendo ben valutato i costi, si troverà nell'oggettiva impossibilità, o grave difficoltà, ad adempiere agli obblighi contrattuali.

Ancorare la verifica ad altri principi significherebbe snaturare il procedimento di gara prescelto, trasformandolo in quello, non dichiarato, che prevede l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ed esponendo l'amministrazione ai giusti ricorsi delle ditte escluse.
E', peraltro, da osservare che quest'ultima procedura non esclude la verifica di congruità, ancorchè il prezzo offerto (da trasformare in "prezzo punto") sia soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione per l'aggiudicazione.
La cennata impostazione concettuale ha subito, tuttavia, una significativa attenuazione con l'entrata in vigore della legge 327/2000 che pone una particolare attenzione alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza del personale nelle gare d'appalto.
Pertanto, accanto al "favor" verso l'offerta più bassa, si pone con altrettanta forza il **"favor" verso la tutela del lavoratore dipendente**.

4. ORGANI RESPONSABILI DELLA VERIFICA

La verifica di congruità delle offerte è, rispetto al procedimento di aggiudicazione della gara, un sub procedimento autonomo, che si conclude con una decisione amministrativa emessa da un organo responsabile distinto ed indipendente dall'organo responsabile del procedimento contrattuale.
Il procedimento di verifica si conclude con una dichiarazione di congruità o di incongruità delle offerte prese in esame.
Riguardo all'organo responsabile della decisione, per le gare accentrate, l'art. 3 let. B del Decreto Ministeriale n. 240 del 27 gennaio 1998, istitutivo di questa Direzione Generale attribuisce all'Ufficio Coordinamento Tecnico specifica competenza in materia di valutazioni economiche delle congruità e delle anomalie delle offerte.

Per le gare decentrate, invece, mancando la designazione politico-amministrativa di un apposito organo e considerata la necessità si separare nettamente tale competenza da quelle inerenti all'aggiudicazione, il compito di verifica dovrà essere affidato ad una commissione nominata dall'autorità preposta all'approvazione del contratto. Di tale commissione non potrà far parte il presidente del seggio d'asta.

5. METODOLOGIA PROCEDIMENTALE

In ossequio al "favor" istituzionale nei confronti dell'offerta più bassa, le offerte da verificare dovranno essere prese in considerazione una per volta, iniziando da quella che si sarebbe aggiudicata l'appalto a prescindere dalle valutazioni di congruità.

Il procedimento termina non appena un'offerta che si colloca al di sotto della "soglia di anomalia" viene giudicata congrua.

L'attività dell'organo verificatore deve essere fatta constatare da un documento amministrativo, da cui si possano rilevare le motivazioni analitiche delle decisioni prese e che deve concludersi con una dichiarazione di incongruità/congruità delle offerte prese in esame.

Sotto il profilo formale, il documento deve essere finalizzato a fornire le più ampie motivazioni delle decisioni adottate. Lo stesso deve essere articolato nei seguenti punti:

- una premessa, da cui risulti lo scopo dell'attività, la gara d'appalto di riferimento e l'atto di legittimazione dell'organo esaminatore;
- una situazione, da cui risultino le offerte in ordine decrescente che si collocano al disopra ed al disotto della "soglia di anomalia", che deve essere opportunamente verificata;
- il riepilogo dei parametri di valutazione dedotti dalla lettera d'invito;
- l'indicazione dei criteri che verranno seguiti per l'esame delle singole offerte, dedotti dalla presente direttiva con gli adattamenti necessari al

caso trattato; **tale passo deve sempre precedere l'inizio dell'apertura dei plichi contenenti le giustificazioni delle offerte;**

- il contenuto dell'appalto (v. il para 6.a.);
- l'esame delle singole offerte a partire dalla più bassa (6.b. c. d. e.);
- le contestazioni mosse alla ditta e le sue controdeduzioni (v. para 6.f.);
- la dichiarazione finale di incongruità o congruità di tutte le offerte esaminate.

Sulla base di tale documento – **da conservare, unitamente ai suoi allegati, agli atti contrattuali** – il presidente del seggio d'asta aggiudicherà la gara all'offerta più bassa giudicata congrua, oppure, se nessuna delle offerte in esame sia stata giudicata congrua, all'offerta che si colloca immediatamente al di sopra della "soglia di congruità" e che, di norma, non è soggetta a verifica (in proposito, v. il s/para 6.b, penultimo cpv., se la lettera d'invito richiede un monte ore minimo).

Ove nella lettera d'invito, a guadagno di tempo, venga chiesto ai concorrenti di produrre le giustificazioni di prezzo in busta chiusa unitamente all'offerta, si dovrà procedere all'apertura del plico soltanto quando la relativa offerta viene sottoposta a valutazione. I plichi delle offerte non valutate perché il procedimento si è concluso con la dichiarazione di congruità di un'offerta più bassa dovranno essere sigillati.

Se una giustificazione di prezzo risulta incomprensibile o priva di uno o più degli elementi costitutivi del prezzo e questi non possono essere ricavati in via deduttiva, ciò – in linea di massima – può essere considerato motivo di esclusione dell'offerta per manifestazione di incapacità amministrativo-manageriale della ditta, salvo restando il contraddittorio di cui al para 6.f.

L'organo verificatore, avuto riguardo al complesso degli elementi prodotti, può comunque chiedere chiarimenti e/o integrazioni su punti determinati.

Esempio tipico è la richiesta di comunicare il numero delle ore ed il relativo costo orario allorquando la giustificazione riporta il dato soltanto per totale.

6. PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE. APPALTO DI SERVIZI

La giustificazione dell'offerta presentata dalla ditta deve essere esaminata di per se stessa, ossia in termini assoluti, valutando e verificando criticamente i singoli elementi costitutivi forniti dalla ditta interessata, senza comparazioni con modelli astratti e/o con le giustificazioni fornite dalle altre ditte.

Gli elementi costitutivi dell'offerta per l'appalto dei servizi – ovvero i **parametri di valutazione** - sono, generalmente, il costo della manodopera da utilizzare, i costi relativi alla sicurezza del personale, le spese per materiali di consumo ed attrezzature, le spese generali e l'utile aziendale.

Tal parametri debbono essere sempre indicati nella lettera d'invito dove è opportuno, altresì, fare riferimento alla presente direttiva.

Gli elementi, costitutivi dell'offerta, debbono essere analizzati singolarmente e nel loro insieme, senza schemi preconcetti.

L'obiettivo dell'analisi è quello di stabilire l'intrinseca ragionevolezza della giustificazione, al fine di pervenire ad un giudizio positivo/negativo di congruità e di attendibilità dell'offerta, in relazione alla possibilità/impossibilità di eseguire la prestazione richiesta.

L'esistenza o meno dell'intrinseca ragionevolezza deve essere fatta emergere attraverso i passi seguenti.

a. Esame del contenuto dell'appalto.

Gli elementi che configurano il contenuto dell'appalto tratti dalla lettera d'invito e dal relativo disciplinare tecnico, debbono essere evidenziati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi.

Sotto l'aspetto qualitativo, le prestazioni richieste dall'appalto debbono essere sintetizzate per gruppi di attività omogenee che forniscano un'idea delle esigenze di manodopera (anche riguardo alle figure professionali necessarie) che sostanziano la prestazione.

Su questa base, potranno essere delineati, ancorchè in larga massima, gli elementi costitutivi essenziali dell'appalto – quali le figure professionali e le attrezzature indispensabili, le misure di sicurezza da adottare, i materiali di consumo necessari, i rapporti numerici (numeri indice) fra le singole professionalità e fra la manodopera specializzata e quella generica, ecc. – cui fare riferimento per l'esame critico dei dati forniti dalle ditte.

Non appare invece consigliabile definire il contenuto dell'appalto con riferimento alle stime riportate nelle valutazioni tecnico-economiche effettuate per determinare il prezzo base palese di gara, perché il loro grado di approssimazione può risultare non compatibile con le verosimilmente più mirate valutazioni effettuate dalle ditte per stabilire gli sconti in offerta.

Per lo stesso motivo, anche l'utilizzo a tal fine di stime delle ore di lavoro sulla base di tabelle di produttività di varia provenienza non appare affidabile.

La consultazione della valutazione tecnico-economica preliminare alla gara risulta, tuttavia, utile per ricavarne ulteriori elementi atti a meglio configurare l'appalto.

b. Esame del costo della manodopera.

Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 327/2000, i dati di costo forniti dalle ditte debbono essere verificati utilizzando come riferimento il costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro sulla base:

- dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;
- delle norme in materia previdenziale ed assistenziale;
- dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro viene determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (2° comma).

Nelle more dell'emanazione delle tabelle del Ministero del Lavoro, i dati di costo forniti dalla ditta debbono essere verificati utilizzando come riferimento il costo orario dei contratti collettivi di lavoro desunto dalla tabelle che le locali associazioni di categoria forniscono a richiesta. Valgano, come esempio, le tabelle FISE per il settore delle pulizie, FIPE per il settore della ristorazione ed alberghiero, etc.. I dati di raffronto debbono essere quelli localmente in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'utilizzazione da parte della ditta di dati difformi per difetto dalle tabelle di raffronto costituisce automaticamente motivo di esclusione dell'offerta, in quanto tale elemento di costo è un valore minimo stabilito da un atto ufficiali (il contratto collettivo di lavoro di categoria).

Al riguardo, è bene precisare che non dovrà essere tenuto conto delle agevolazioni di cui possono beneficiare, per legge o per qualsiasi titolo, soltanto alcune categorie di imprese, qualunque sia la natura giuridica e le finalità dalle stesse perseguite.

Se la lettera d'invito richiede di fornire un quantitativo minimo di ore lavorative, occorrerà verificare che siano state conteggiate tutte le ore richieste, portando particolare attenzione alle qualifiche professionali indicate ed ai loro rapporti quantitativi se le specifiche tecniche non suddividono il numero delle ore per qualifica professionale. La mancanza di qualifiche professionali considerate essenziali e/o la sproporzione nei rapporti quantitativi devono essere considerate sintomo grave di incongruità.

Se la lettera di invito indica soltanto le prestazioni da fornire, configurando un'obbligazione di risultato, a meno di lampanti sottostime facilmente apprezzabili dalla comune esperienza, il quantitativo di lavoro riportato dalla ditta viene valutato sulla base dei rapporti strutturali ricavabili dal contenuto dell'appalto nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi (rapporti fra le professionalità necessarie e rapporti fra manodopera specializzata e generica).

Si soggiunge che, nel caso di monte ore minimo prestabilito, a mente della corrente giurisprudenza, non si potrà aggiudicare la gara a ditte che abbiano presentato offerte inferiori al costo minimo di tale monte ore, anche se queste si collocano al di sopra della "soglia di anomalia" determinata con i criteri matematici di cui all'art. 25, 2° c. del D.Lgs. 157/95.

In tali casi, la commissione di verifica deve calcolare figurativamente il costo minimo del monte ore, tenendo conto delle professionalità necessarie e, ove tale nuova soglia sia più alta di quella determinata a norma di legge, proseguire nelle valutazioni fino a che non venga individuata un'offerta congrua.

Di tale particolarità deve essere, ovviamente, fatta menzione nella lettera di invito.

Trattasi di una applicazione del principio della ricerca "aliunde" dei criteri di legittimazione della verifica di congruità anche quando i criteri matematici indicati dal D.Lgs. 157/1995 non consentirebbero l'esame dell'offerta, di cui sarà fatto cenno nel paragrafo 8 dedicato alle conferme giurisprudenziali dei contenuti della presente direttiva.

Ai sensi dell'art. 1, c. 4° della legge 327/2000 l'incongruità evidente del costo del lavoro costituisce, di per sé, elemento sufficiente per l'esclusione dell'offerta.

c. Esame dei costi relativi alla sicurezza del personale.

Ai sensi dell'art. 1, 3° comma della legge 327/2000, la giustificazione dell'offerta deve indicare specificatamente i costi relativi alla sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori.

La congruità di tali costi deve essere valutata rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto.

Sul punto non potranno essere accettate indicazioni forfettarie come un incremento percentuale delle spese generali, essendo necessarie descrizioni analitiche delle precauzioni adottate e dei relativi costi.

Se del caso, dovranno essere chieste informazioni integrative.

Ai sensi dell'art. 1, c. 4° della legge 327/2000 l'incongruità evidente del costo della sicurezza del personale costituisce, di per sé, elemento sufficiente per l'esclusione dell'offerta.

d. Esame del costo dei materiali di consumo, delle attrezzature e delle spese generali.

La valutazione di questo parametro di costo risulta particolarmente ardua mancando sicuri riferimenti oggettivi e dovendosi tener conto che le ditte possono trovarsi in situazioni organizzative tali da poter giustificare comunque il dato presentato. Per esempio la ditta può procurarsi i materiali di consumo a buon prezzo, con acquisiti su larga

scala a sconti elevati, oppure può disporre di cospicue giacenze di magazzino.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'ammortamento delle attrezzature e per le spese generali.

In definitiva, non sembra di norma possibile dichiarare incongrua un'offerta soltanto sulla base di elementi tratti da questo esame, a meno che non manchi del tutto la giustificazione sul prezzo.

Tuttavia dall'esame possono emergere sintomi che concorrono alla formazione del giudizio complessivo negativo.

A tal fine, è opportuno rapportare percentualmente i dati di costo forniti dalla ditta al costo della manodopera. L'irrilevanza della percentuale così ottenuta può essere considerata indizio di irragionevolezza per insufficiente ponderazione complessiva del costo della prestazione richiesta.

e. Esame dell'utile aziendale.

Anche la valutazione dell'utile programmato dalla ditta presenta caratteri di difficoltà.

Il rapporto percentuale fra il dato fornito dalla ditta ed il costo della manodopera fornisce un indice che può essere confrontato con i dati d'esperienza.

La modestia o l'irrilevanza del cennato indice, ancorchè di regola non costituisca, da solo, motivo per dichiarare l'incongruità dell'offerta può far dubitare sulle effettive capacità imprenditoriali della ditta.

Al riguardo, sono da sottoporre a rigido vaglio critico le dichiarazioni di voler eseguire un lavoro anche senza ricavarne un utile o ricavarne un utile limitato al solo fine di mantenere livelli di mercato ed occupazionali.

Risulta, invero, difficile percepire come siffatte motivazioni socio-economiche possano rientrare nel concetto del fine di lucro, che

costituisce requisito essenziale della nozione d'impresa e d'imprenditore (v. art. 2082 cc), anche ammettendo che il lucro possa avere un carattere extra pecuniario ma sempre riconducibile ad una qualsiasi utilità economica (ad es. risparmio di spesa od altro vantaggio patrimoniale).

Risulta, altresì, difficile accertare il concetto di gestione a rischio dell'imprenditore a sostegno della rinuncia totale o parziale dell'utile, perché tale aspetto giuridicamente riconosciuto (v. art. 1655 cc) è collegato ad una situazione di incertezza in ordine allo svolgimento del rapporto contrattuale, che non ammette di essere precostituito con un'offerta troppo bassa.

Pertanto, l'irrilevanza o la modestia dell'indice dell'utile – una rinuncia alla remunerazione dell'imprenditore che, peraltro, si colloca fuori dalle logiche di mercato comunemente condivise – può essere considerata un importante sintomo di irragionevolezza ai fini del giudizio finale. Se, poi, una giustificazione risulta assolutamente priva d'elementi atti a configurare un utile, quantomeno nei termini extrapecuniari sopra indicati, ciò costituisce, di per se stesso, motivo di incongruità.

La rinuncia all'utile può essere accettata solo nel caso di offerte avanzate da società cooperative di lavoratori, laddove l'utile è rappresentato dal salario stesso dei soci maggiorato delle eventuali agevolazioni che riducono il costo del lavoro.

f. Contraddittorio con la ditta e giudizio finale.

Dopo l'esame dei singoli elementi di costo gli elementi positivi e negativi di congruità/incongruità che sono via via emersi dovranno essere ponderati, messi a raffronto e bilanciati ai fini del giudizio complessivo.

Prima di emettere un giudizio negativo di congruità dovrà essere verificato se esistano o meno le speciali circostanze richiamate dall'art.

25 c.2 del D.Lgs. 157/95 riguardanti le modalità di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche , le condizioni eccezionalmente favorevoli, ecc.. Tali elementi debbono emergere chiaramente dalle giustificazioni fornite dalla ditta.

Il giudizio negativo di congruità deve essere, altresì, preceduto da una comunicazione alla ditta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dove debbono essere esplicitate le ragioni che fanno protendere per l'esclusione dell'offerta con l'invito ad inviare le proprie controdeduzioni entro un termine stabilito.

Una volta pervenute le controdeduzioni o trascorso invano il termine stabilito, la commissione procede ad un riesame della verifica ed adotta la decisione ritenuta più opportuna.

7. PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE. FORNITURA DI BENI

I parametri di valutazione evidenziati nel paragrafo precedente per l'appalto di servizi sono applicabili – "mutatis mutandis" – anche ai giudizi di congruità delle offerte relative alle gare per la fornitura di beni. Le variazioni più significative vengono riportate di seguito.

Per individuare il **contenuto dell'appalto** dovrà essere redatta una scheda tecnica basata sulle condizioni contrattuali e sulle specifiche tecniche del materiale in approvvigionamento, da cui si evincano gli elementi costitutivi del singolo manufatto, le tecnologie, gli impianti e le attrezzature, le lavorazioni necessarie, i tempi di lavorazione, le materie prime, i quantitativi ed i tempi di fornitura, le esigenze di trasporto, fitto locali ed ogni altra modalità che comporti dei costi. Particolare cura dovrà essere posta nella configurazione delle misure necessarie per assicurare la sicurezza dei lavoratori, avuto riguardo alle caratteristiche degli impianti e delle lavorazioni.

Il **costo della manodopera** dovrà essere rapportato ai tempi di lavorazione del singolo manufatto. Nelle more dell'emanazione delle tabelle di raffronto di cui alla legge 327/2000, i dati di riferimento sono quelli rilevati dal Bollettino INDICITALIA.

Il **costo delle materie prime** dovrà essere raffrontato con quello rilevato dai listini delle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato

Infine, per quanto riguarda il **contraddittorio con la ditta ed il giudizio finale**, prima di emettere un giudizio negativo di congruità dovranno essere attentamente valutate le giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso . Per effettuare tali verifiche potrà rendersi necessaria l'effettuazione di un sopralluogo – da prevedere nella lettera d'invito – di accertamento dell'effettiva esistenza delle favorevoli condizioni che consentono di eseguire la fornitura ad un prezzo anormalmente basso. Gli eventuali esiti negativi di tale sopralluogo dovranno essere comunicati alla ditta col procedimento in contraddittorio di cui al precedente para 6.f.

8. CONFERME GIURISPRUDENZIALI

La prima edizione della presente direttiva emanata in data 30 aprile 1999 è stata continuamente verificata alla luce della relativa giurisprudenza nel frattempo intervenuta.

Il cennato monitoraggio ha fornito la prova della piena validità delle norme diramate che, finora, hanno trovato soltanto conferme.

Si citano in proposito alcuni significativi provvedimenti del giudice amministrativo a seguito di ricorsi di ditte le cui offerte sono state dichiarate incongrue dall'Amministrazione della Difesa.

a. Il TAR del Veneto, (1^ sezione), con Ordinanza 200000187 del 2 febbraio 2000, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare con la motivazione dell'illegittima applicazione di un sistema di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, incompatibile con la normativa nazionale (art. 25 D.Lgs. 17 mar. 1995, n. 157) e con quella comunitaria (art. 37 direttiva 92/50/CEE).

   Nel caso di specie l'Amministrazione aveva ritenuto non congrua l'offerta perché le spese (ulteriori al costo della manodopera) erano pari allo 0,05%, e quindi non rispettavano i parametri prefissati dalla Commisisone stessa.

   Al riguardo il giudice ha disposto il riesame dell'offerta in conformità dei principi "**enunciati anche nella circolare Commiservizi 30 apr. 1999, n. UCT/3211**", ossia senza schemi preconcetti.

   Pertanto, se la stazione appaltante periferica avesse applicato correttamente la circolare, la vertenza avrebbe avuto un esito favorevole all'Amministrazione.

b. Il TAR della Campania, (1^ Sezione), con Sentenza 1715 del 30 mag. 2000, ha respinto un ricorso basato sulla supposta illegittimità della verifica di offerte "congrue di diritto" ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 157/1995.

   Infatti, nel caso di specie la "soglia di anomalia", calcolata ai sensi delle vigenti disposizioni, è risultata inferiore al mero costo del monte ore lavorativo indicato nella lettera di invito. Di conseguenza, la stazione periferica appaltante – **in applicazione del s/para 5.b., penultimo capoverso della Circolare di Commiservizi** – ha escluso tutte le offerte che non potevano comunque coprire il costo minimo della manodopera, anche se non sottoposte a giudizio di congruità.

   Il giudice ha riconosciuto la legittimità di tale comportamento, in linea con la consolidata giurisprudenza circa l'individuazione "aliunde"

di ulteriori anomalie in presenza di offerte tanto basse da far dubitare della loro serietà e, quindi, da escludere laddove si rivelassero assolutamente incongrue ad un esame comparativo di costi e prezzi.

c. Ma è nella Sentenza 7830 del 3 ott. 2000 del TAR del Lazio (1^ Sezione bis) (*) che la circolare di Commiservizi ha ottenuto il pieno riconoscimento giurisprudenziale.

Infatti, la citata Sentenza reca una rassegna analitica dei contenuti del documento, che sono stati, poi confrontati col (sub) procedimento di esclusione per anomalia dell'offerta. Il risultato dell'esame è stato duplice: da una parte, il giudice ha constatato che la verifica della congruità **si è svolta in coerenza con la circolare**; dall'altra, ha riconosciuto l'inconsistenza della presunta illegittimità del procedimento eccepita dal ricorrente per eccesso di potere, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, nonché omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, in quanto l'ufficio aveva indicato in via preventiva e vincolante il proprio "modus operandi" al quale si sarebbe attenuto nello svolgimento delle analisi. Di conseguenza, il rigetto del ricorso costituisce anche un'autorevole avallo dei principi, criteri ed iter procedimentale indicati nella circolare di cui trattasi.

Nella stessa Sentenza, anche per quanto riguarda i singoli elementi del giudizio, il TAR ha riconosciuto la validità delle contestazioni mosse dall'Amministrazione alla ditta in ordine alla composizione dei costi, rilevando che la ditta non aveva presentato giustificazioni idonee a dimostrare la congruità dell'offerta e che tutti i chiarimenti utili e necessari a ricostruire correttamente le linee dell'offerta devono essere forniti dalla ditta in sede di presentazione delle giustificazioni dei costi.

Assume, inoltre, particolare rilevanza la riconosciuta infondatezza della censura mossa dalla ricorrente secondo cui l'Amministrazione, nel

(*) confermata dal Consiglio di Stato (4^ Sezione) con Decisione n.2196 del 11.04.2001

valutare l'offerta, non avrebbe tenuto conto dell'obbligo per la ditta aggiudicataria subentrante nell'appalto di riassumere le maestranze che prestavano la proprio opera alle dipendenze della impresa uscente (per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria), circostanza che aveva condizionato la formulazione dell'offerta, in ordine al numero ed al livello professionale della manodopera.

In accoglimento della tesi difensiva dell'Amministrazione, il giudice amministrativo ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il C.C.N.L., in quanto l'obbligo di riassumere il personale dell'appalto precedente non opera quando si modifichi l'oggetto dell'appalto, come si è verificato nel caso contestato, dove, contrariamente a quanto richiesto nel passato, l'appalto non richiedeva più la fornitura di un numero minimo mensile di ore (obbligazione di risultato) ed ha accorpato in un unico lotto precedenti plessi distinti, da affidarsi con un'unica gara a favore di un'unica impresa: tali condizioni, quindi, consentivano alle ditte concorrenti di riconfigurare le modalità tecnico-economiche della prestazione, ferma restando la garanzia del risultato.

9. ALTRA GIURISPRUDENZA D'INTERESSE

Oltre alle sentenze dove la direttiva UCT/3211 è stata direttamente chiamata in causa, sono reperibili anche numerose altre decisioni giurisprudenziali informate agli stessi principi e criteri assunti a base per l'emanazione delle presenti norme.

Si reputa opportuno citarne alcune.

Divieto di esclusione automatica delle offerte.

- La percentuale di ribasso prevista dall'art. 25, 3° c. del D.Lgs. 157/95 non costituisce una soglia di esclusione automatica delle offerte, ma un criterio predeterminato di doverosa attivazione della procedura di verifica che sempre consente di affidare l'appalto alle condizioni più

vantaggiose per l'Amministrazione, compatibili con la oggettiva serietà dell'offerta (Corte Costituzionale 29 aprile 1996 n. 132).

Necessità del contraddittorio

- E' illegittima la valutazione delle offerte anormale effettuata sulla base delle sole giustificazioni prodotte dalle concorrenti unitamente all'offerta – giacchè in tal caso viene a mancare il contraddittorio richiesto dalla normativa comunitaria – salvo il caso in cui gli elementi forniti ex ante consentano di ritenere già compiutamente dimostrata la congruità dell'offerta o ne rivelino al contrario la manifesta ed incontrovertibile carenza di credibilità, così esonerando l'Amministrazione appaltante dall'obbligo di interpellare ulteriormente l'offerente. In tale ultimo caso l'Amministrazione dovrà dare puntuale indicazione delle ragioni della determinazione assunta, specificando i motivi che rendono priva di ogni astratta utilità la prosecuzione dell'attività istruttoria (T.A.R. Piemonte 5/11/98 n. 436; T.A.R. Toscana 11/11/98 n. 188; C.G.A.S. 3/6/99 n. 228).

Individuazione aliunde dell'anomalia.

- L'espressa previsione di verifica per le offerte attestantesi al di sotto della soglia di anomalia non esclude che l'Amministrazione individui aliunde l'esistenza di ulteriori offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta, che si palesino in concreto inattendibili in quanto non attuabili (parere del Consiglio di Stato III Se. 5/3/98 n. 196).

Insindacabilità delle valutazioni-limiti.

- La valutazione dell'Amministrazione espresse nel corso del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta ritenuta anomala sulla base delle relative giustificazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni

siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (C. di S. V Sez. 22/6/98 n. 463).

Inammissibilità di schemi preconcetti

- In materia di appalti di servizi l'impresa offerente ha l'onere di provare con elementi idonei e certi la sussistenza delle condizioni che giustificano la particolare economicità dell'offerta: la verifica non può essere limitata a valutazioni astratte e avulse dalla particolarità della fattispecie concreta, ma deve derivare unicamente da una specifica valutazione delle giustificazioni addotte dall'impresa interessata (T.A.R. Liguria 25/11/98 n. 850).

Predeterminazione degli elementi sottoposti a verifica.

- Nel procedimento di verifica delle offerte anomale l'Amministrazione deve stabilire in termini determinati di quali elementi intende avvalersi ai fini del vaglio della congruità, per dar modo all'impresa interessata di offrire adeguatamente le proprie giustificazioni (T.A.R. Sicilia 30/9/98 n. 1562).

10.CONCLUSIONI

Quanto sopra delineato sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, nei suoi termini normativi di carattere generale e nei suoi aspetti procedimentali e valutativi, fornisce gli strumenti tecnico-giuridici più opportuni per difendere in ogni sede l'operato dell'amministrazione aggiudicatrice, chiamata a rispondere della sua trasparenza e della sua imparzialità. Le indicazioni ivi contenute hanno, pertanto, il valore vincolante di direttiva, da applicare in modo appropriato ai molteplici e talvolta non prevedibili casi concreti che scaturiscono dalla materia.

Le conferme giurisprudenziali che sono state riportate nel testo debbono rendere consapevoli che le norme diramate non si pongono come astratti

vincoli burocratici, bensi come indispensabili strumenti di autotutela e di correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente documento deve essere diramato a tutti gli enti/distaccamenti e loro Comandi sovraordinati a cura dei Comandi di Forza Armata o Interforze competenti per territorio.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: SENSI

01A4878

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651432/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.00**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 9.000
€ 4,65